



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Formazione: ASSURANCE NON FINANZIARIA

La Direttiva Europea 95/2014 Il Decreto Legislativo 254/2016 L'ISAE 3000 (Revised)

Marco Caputo

21 marzo 2019

Agenda

- Introduzione
- Contesto di riferimento
- La Direttiva Barnier
- Il Decreto legislativo 254/2016
- Assurance dell'Informativa Non Finanziaria:
 - ISAE 3000 (Revised)
 - Metodologia



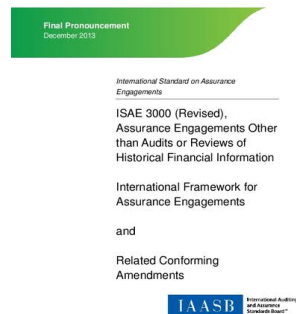
DI COSA PARLEREMO OGGI



DIRETTIVA BARNIER 2014/95/UE



DECRETO LEGISLATIVO 254/2016



ISAE3000 (Revised) e Assurance non finanziaria



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O





ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Contesto di riferimento

Evoluzioni delle tematiche: COP21 e i sustainable development goals

EVOLUZIONI DELLE TEMATICHE: COP21 E I SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Il dibattito sulla sostenibilità ha raggiunto negli ultimi anni una dimensione di sempre maggior rilievo e importanza e sta diventando un tema centrale.

Politica Internazionale



Obiettivo dell'accordo di Parigi è limitare l'aumento della temperatura media globale in superficie entro i 2°C aggiuntivi rispetto ai livelli pre-industriali e compiere sforzi per mantenerlo entro 1,5°C per evitare gli impatti più pericolosi del cambiamento climatico.

Stabilizzare il sistema climatico senza invertire una tendenza ma accelerando un processo già in corso raccogliendo l'eredità del Protocollo di Kyoto

A settembre 2016, Cina e USA (i due Paesi maggiormente inquinanti) hanno sottoscritto l'accordo di Parigi sulla lotta ai cambiamenti climatici.

Standard Internazionali

A settembre 2015 l'ONU ha approvato i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs o Sustainable Development Goals) validi per il periodo 2015-2030, che hanno sostituito gli obiettivi di sviluppo del Millennio.

Gli SDGs rappresentano un'agenda ambiziosa e includono 17 obiettivi, declinati in 169 target, per raggiungere 3 traguardi fondamentali tra oggi e il 2030:

- porre fine alla povertà estrema;
- combattere la disuguaglianza e l'ingiustizia;
- porre rimedio al cambiamento climatico.



Perchè la rendicontazione di sostenibilità

L'IMPERATIVO DELLA TRASPARENZA

1. Accesso al capitale

Gli investitori sono sempre più attenti alla trasparenza delle aziende in cui investono. La rendicontazione di sostenibilità è uno strumento chiave, in questo senso, per comunicare e attrarre investitori, sia specializzati, sia istituzionali

2. Reputazione e fiducia dei consumatori

La rendicontazione di sostenibilità è uno strumento efficace per potenziare e orientare la comunicazione verso gli stakeholder, costruendo così capitale reputazionale e *brand loyalty*

3. Risk management

La rendicontazione di sostenibilità consente all'azienda di potenziare il proprio risk management in campo ambientale, sociale e di governance

4. Processi interni

Il processo di reporting (e non solo il report in sé) porta le aziende a una migliore comprensione degli impatti in termini di sostenibilità, delle loro ricadute strategiche, dei processi gestionali e produttivi che ne sono coinvolti



Perchè la rendicontazione di sostenibilità

UN FENOMENO IN CRESCITA

>6.300 report pubblicati nel 2012 nel mondo

Il 95% delle 250 società più grandi del mondo oggi pubblicano un bilancio di sostenibilità

Ca. il 5% dei report è stato pubblicato da PMI

Ca. 20% dei report pubblicati ogni anno sono alla I edizione

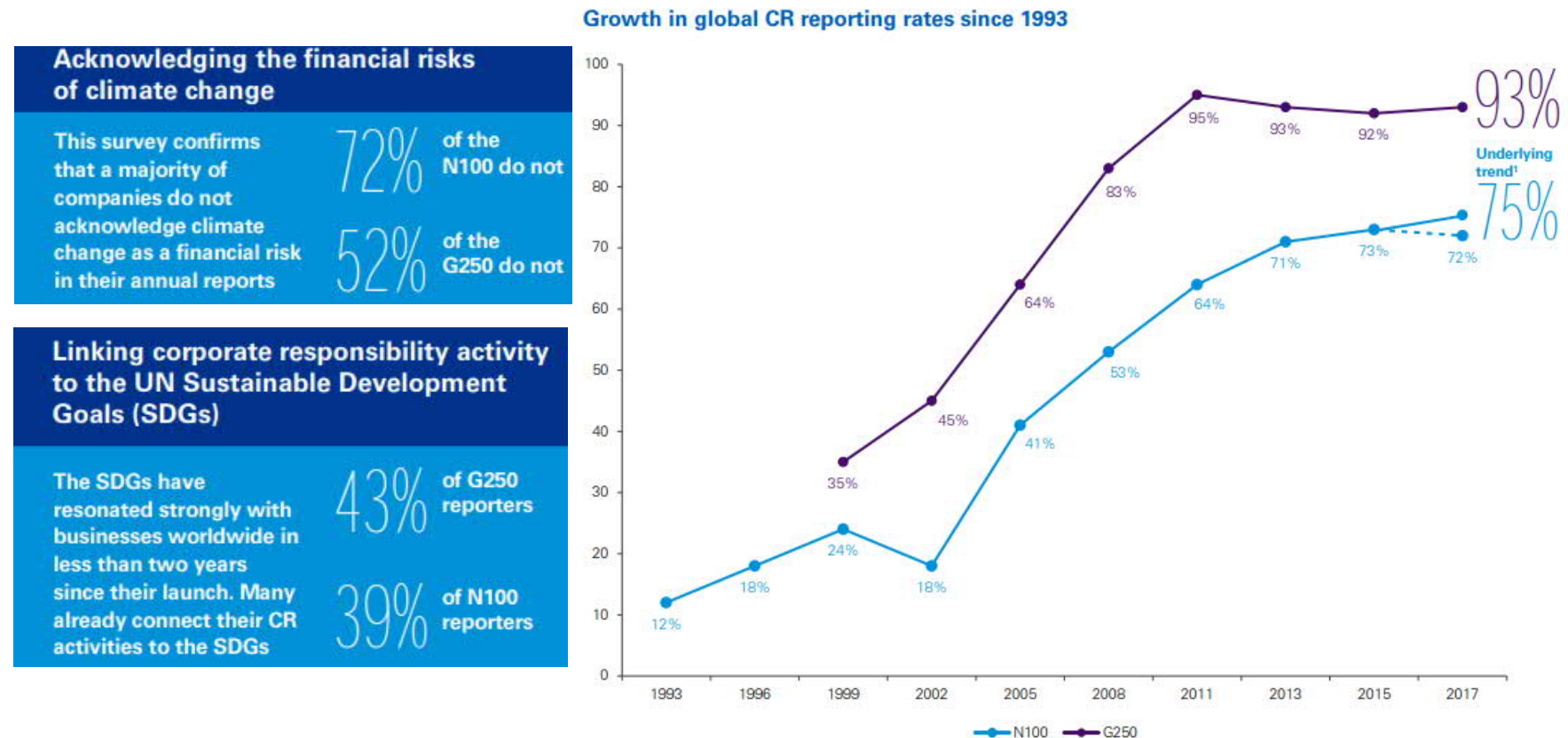
Ca. il 40% dei report pubblicati sono allineati agli standard del GRI



Fonte: GRI 2017
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
M I L A N O

Perchè la rendicontazione di sostenibilità

UN FENOMENO IN CRESCITA



Acknowledging the financial risks of climate change

This survey confirms that a majority of companies do not acknowledge climate change as a financial risk in their annual reports

72% of the N100 do not
52% of the G250 do not

Linking corporate responsibility activity to the UN Sustainable Development Goals (SDGs)

The SDGs have resonated strongly with businesses worldwide in less than two years since their launch. Many already connect their CR activities to the SDGs

43% of G250 reporters
39% of N100 reporters

- **N100** = top 100 companies by revenue
- **G250** = world's 250 largest companies by revenue based on the Fortune 500 ranking of 2016.



Source: The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2017

M I L A N O

REPORTING DI SOSTENIBILITÀ

CHE COS'È

- ▶ Un modello di rendicontazione sulle quantità e sulle qualità di relazione tra l'impresa e i gruppi di riferimento dell'intera collettività, mirante a delineare l'interdipendenza tra i fattori economici e quelli sociali in cui l'impresa opera.
- ▶ Descrive non solo le performance di un'organizzazione, ma anche il modo in cui questa gestisce gli aspetti maggiormente rilevanti.
- ▶ Offre agli stakeholder uno sguardo sul commitment di un'organizzazione verso lo sviluppo sostenibile, esplicitando gli impegni e gli obiettivi futuri. Un'organizzazione può quindi definire le proprie linee guida strategiche in ambito economico, ambientale e sociale, identificando le priorità ed elaborando un piano di sostenibilità (a 3-5 anni).

In un percorso evolutivo del modello di reporting, il Report di Sostenibilità rappresenta...

...un documento consuntivo, che offre un quadro completo dell'attività e dei risultati raggiunti durante l'anno dall'organizzazione in relazione agli obiettivi dichiarati e indica le linee programmatiche per il futuro.

...informazioni che devono provenire da fonti certe e verificabili e da procedure definite, per evitare che appaiano come mere dichiarazioni d'intento e sfuggano a controlli e confronti spazio-temporali.



REPORTING DI SOSTENIBILITÀ

I BENEFICI DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

BENEFICI INTERNI

- Maggiore comprensione dei rischi e delle opportunità
- Sottolinea il legame tra prestazioni finanziarie e non finanziarie
- Influenza sulla strategia e sulla politica di gestione
- Razionalizzazione dei processi, riduzione dei costi e miglioramento dell'efficienza
- Evitare di essere implicati in fallimenti ambientali, sociali e di governance pubblicizzati

BENEFICI ESTERNI

- Mitigare o invertire gli impatti ambientali, sociali e di governance negativi
- Migliorare la reputazione e la fedeltà alla marca
- Permettere agli stakeholder esterni di comprendere il vero valore dell'organizzazione e le risorse tangibili e intangibili
- Dimostrazione di come l'organizzazione influenza ed è influenzata dalle aspettative sullo sviluppo sostenibile

Quadro normativo di riferimento: la direttiva Barnier



Il 29 settembre 2014 il Consiglio Europeo ha adottato la Direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità, già approvata dal Parlamento Europeo in seduta plenaria il 15 aprile 2014. Tale informativa riguarda questioni ambientali, sociali, aspetti legati ai dipendenti, rispetto dei diritti umani, anticorruzione, diversità dei membri del board e altri aspetti legati alla sostenibilità.

OBIETTIVO

Migliorare la trasparenza e l'accountability di alcune grandi imprese sui temi non-finanziari.

QUANDO È ENTRATA IN VIGORE?

La Direttiva Barnier è entrata in vigore a seguito dell'adozione da parte del Consiglio Europeo a fine settembre 2014 ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della UE. Ogni Stato membro è tenuto a recepire tale Direttiva nel proprio ordinamento entro dicembre 2016 e i soggetti interessati sono tenuti a rendicontare al più tardi per l'anno di reporting 2017.

Si stima che la nuova Direttiva ha riguardato circa 6.000 imprese in Europa.

Quadro normativo di riferimento: il decreto legislativo 254/2016



Il 30 dicembre 2016, la Direttiva 95/2014 è stata recepita nell'ordinamento italiano attraverso il Decreto legislativo n.254 in materia di «comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi imprese».

OBIETTIVO

Fornire un'informativa integrata e complementare rispetto a quanto riportato nel bilancio d'esercizio, necessaria per comprendere l'attività svolta, l'andamento e i risultati conseguiti e porre lo stakeholder nella posizione di poter prendere decisioni consapevoli.

QUANDO È ENTRATA IN VIGORE?

Il d.lgs. 254/2016 è entrato in vigore il 25 gennaio 2017 e le disposizioni ivi presenti devono applicarsi ai bilanci con inizio di esercizio a partire dal 1 gennaio 2017.

Si stima che il recepimento della Direttiva Barnier nell'ordinamento italiano ha riguardato circa 300-400 realtà a livello italiano.

Iniziativa istituzionali worldwide



Fonte: Sustainability and Reporting Trends in 2015. Preparing for the future, GRI, October 2015



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O

Osservatorio nazionale sulla rendicontazione non finanziaria – i risultati

Principali dati:

- 194 DNF analizzate al 15 luglio 2018
- Il 78% delle DNF rappresentano documenti separati dal bilancio di esercizio
- Il 100% delle DNF sono redatte secondo lo standard GRI
- Il 23% delle analisi di materialità sono state effettuate mediante attività di stakeholder engagement
- Il 22% delle analisi di materialità sono state approvate dal CdA antecedentemente alla DNF
- Il 28% delle Società hanno un comitato endoconsiliare con deleghe per la sostenibilità
- Il 33% delle Società hanno/stanno predisponendo un piano di sostenibilità e miglioramento
- Nel 21% delle DNF vengono citati gli SdGs
- Il 19% delle Società ha un piano di sostenibilità

Conclusioni:

1. Deve esserci una governance partecipata per far evolvere la rendicontazione di sostenibilità sia dal lato quantitativo che qualitativo: più gli organi di governo sono consapevoli e competenti in tema di sostenibilità più evoluta sarà la rendicontazione di sostenibilità, la competitività e la capacità di stare sul mercato in modo sostenibile, efficace ed efficiente.
2. Chi ha un sistema evoluto e consapevole di governance capisce l'importanza dello stakeholder engagement e si adopera per attivare un canale di dialogo frequente e partecipato con i propri portatori d'interesse sia interni che esterni.
3. Indice di maturità è rappresentato anche dalla presenza di un piano di sostenibilità (meglio se integrato).
4. Le Società del FTSE-MIB sono quelle più mature e consapevoli del valore aggiunto che una buona rendicontazione di sostenibilità può portare.

I risultati si basano su documenti pubblici analizzati da SDA Bocconi-Deloitte



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



La direttiva Barnier (2014/95/UE)

Il quadro normativo prima della direttiva Barnier

Prima dell'entrata in vigore della Direttiva 2014/95/UE, la normativa europea aveva già affrontato la questione della rendicontazione delle tematiche non finanziarie, in particolare:

ANNO 2003
DIRETTIVA CE N.51



“Per promuovere una maggiore uniformità e per fornire ulteriori indicazioni relative alle informazioni necessarie per assicurare un fedele resoconto [...] le informazioni non dovrebbero limitarsi agli aspetti finanziari dell'attività della società. Si presume che, ove opportuno, ciò comporti un'analisi degli aspetti ambientali e sociali, necessari per capire l'andamento, le prestazioni o la situazione di una società”.

ANNO 2013
DIRETTIVA UE N.34



Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno riconosciuto l'importanza della comunicazione, da parte delle imprese, non solo degli aspetti finanziari legati all'attività ma anche di informazioni legate ad aspetti sociali ed ambientali, al fine di individuare i rischi legati alla sostenibilità e di aumentare la comprensione dell'andamento, dei risultati o della situazione dell'impresa e il relativo impatto sulla società.

- «Responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile»
- «Responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva»

I fattori esterni che hanno portato alla direttiva 95/2014

I fattori esterni che hanno portato il legislatore europeo ad emanare una Direttiva che prevedeva esplicitamente l'obbligo, per talune Società, di fornire informazioni aggiuntive di carattere non finanziario sono molteplici, tra cui:

- 1 INIZIATIVE INTERNAZIONALI
(es.COP21; Dichiarazione del Millennio dell'ONU, Summit sullo Sviluppo Sostenibile, Summit di Rio)
- 2 MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA DEGLI IMPATTI SOCIO-AMBIENTALI
- 3 CAMBIAMENTO NELLE SCELTE DEI CONSUMATORI
- 4 CAMBIAMENTO NELLE SCELTE DEGLI INVESTITORI
- 5 MAGGIORE RICHIESTA DI INFORMAZIONI
- 6 RICHIESTA DI MAGGIORE TRASPARENZA CIRCA GLI IMPATTI NON SOLO ECONOMICI

Nozioni generali

La Direttiva Barnier ha inteso armonizzare le modalità di pubblicazione delle informazioni non finanziarie da parte delle imprese, in modo da garantire un facile accesso alle stesse da parte dei consumatori e un livello sufficiente di comparabilità, al fine più generale di rafforzare la fiducia tra tali imprese, i cittadini e le istituzioni pubbliche e finanziarie, pur lasciando una notevole libertà d'azione.

VANTAGGIO DELLA DIRETTIVA

La scelta del legislatore di optare per una Direttiva ha un grande VANTAGGIO in quanto permette, ai singoli Stati membri, di adattare i contenuti nel miglior modo possibile in ciascun ordinamento, pur mantenendo il pregio di fornire un'informativa quanto più comparabile nel tempo e nello spazio.

RECEPIMENTO

Ciascuno Stato membro dell'Unione Europea è stato tenuto a recepire la Direttiva Barnier, nel proprio ordinamento entro il 31 dicembre 2016.

Le disposizioni normative

A CHI SI
APPLICA?

Alle Società che rientrano nei seguenti criteri:

- essere una grande impresa* (o Società madre di un Gruppo di grandi dimensioni), che costituisce un ente di interesse pubblico*, ossia aziende quotate, istituti di credito, assicurazioni o altre imprese considerate come tali dalla legislazione nazionale in ragione della loro natura, della loro attività, della loro dimensione o della forma societaria
- avere durante l'esercizio in media più di 500 dipendenti (a livello consolidato per Gruppi)

* Sono grandi imprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- a) totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR;
- b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 000 000 EUR;
- c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

* Secondo le nozioni della direttiva 2013/34/EU:

- disciplinate dal diritto di uno Stato membro e i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro
- Enti creditizi
- Imprese di assicurazione
- designate dagli Stati membri quali enti di interesse pubblico, ad esempio le imprese che presentano un interesse pubblico significativo per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti

COSA
DEVONO
PRODURRE

Tali Società sono tenute a presentare una Dichiarazione di carattere non finanziario, in cui devono essere riportate **informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva** in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività ivi incluso il **modello aziendale**, le **politiche applicate** e i **rischi connessi** e una **descrizione della politica in materia di diversità** applicata in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dall'impresa.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

Le disposizioni normative

SCELTA DELLO STANDARD

Nel fornire le informazioni richieste le imprese possono basarsi su **standard nazionali**, su **standard unionali** o su **standard internazionali riconosciuti***

* Global Compact, Guiding Principles on Business and Human Rights, gli orientamenti dell'OCSE, la norma ISO 26000, la GRI

OMISSIONI

La Direttiva prevede che le imprese possano non fornire la disclosure richiesta purché venga fornita una spiegazione chiara ed articolata della mancata informativa. Tale facoltà può essere esercitata dalle imprese purché l'omissione non comprometta la comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e dell'impatto della sua attività, nei seguenti casi:

- mancanza di politiche formalizzate negli ambiti sopra citati
- se la pubblicazione di determinati dati è considerata poco rilevante ovvero se l'informazione risulta essere sensibile;
- se il reperimento e la rendicontazione di taluni dati comporta eccessivi oneri amministrativi.

CONTROLLO E REVISIONE

I revisori legali o le imprese di revisione contabile controllano l'avvenuta presentazione della DNF o della relazione distinta

Gli Stati membri possono richiedere che le informazioni figuranti nella DNF o nella relazione distinta siano verificate da un fornitore indipendente di servizi di verifica.

Principi di redazione

La Commissione ha elencato e spiegato quelli che sono i principi fondamentali che il redattore della DNF deve seguire nel fornire le informazioni di carattere non finanziario.

RILEVANZA

- Devono essere fornite solo le informazioni effettivamente rilevanti per cui appare più probabile che si realizzino i principali rischi

CORRETTEZZA E COMPENSIBILITÀ

- L'informativa deve prendere in considerazione tutti gli aspetti sia positivi che negativi, valutati e presentati in maniera imparziale al fine di garantire la trasparenza

COMPLETEZZA ED ESSENZIALITÀ

- Le informazioni devono essere in grado di fornire un quadro completo degli impatti, dei risultati e dei rischi generati e subiti dall'organizzazione relativamente alle tematiche materiali. Il grado di approfondimento delle informazioni comunicate deve, però, essere commisurato al grado di rilevanza assegnato a ciascuna tematica

VISIONE STRATEGICA E DI LUNGO PERIODO

- Le informazioni, pur riguardando eventi e risultati passati, possono includere anche obiettivi e impegni futuri. L'inclusione di informazioni previsionali consente agli utilizzatori, nel corso del tempo, di poter misurare i progressi fatti dall'impresa nel raggiungimento degli obiettivi di lungo termine prefissati

ORIENTAMENTO AGLI STAKEHOLDER

- La Dichiarazione non finanziaria, essendo un documento a completamento del fascicolo di bilancio, è indirizzata all'attenzione degli stakeholder, presenti e potenziali

COERENZA

- Le informazioni presentate in DNF devono essere coerenti con l'attività svolta, con il contesto e il settore in cui opera l'impresa. Inoltre, deve esserci coerenza e continuità nelle metodologie e negli standard di rendicontazione utilizzati

Cos'hanno fatto gli stati europei



Member State Implementation of Directive 2014/95/EU

A comprehensive overview of how Member States are implementing
the EU Directive on Non-financial and Diversity Information



Si rimanda alla lettura del presente report di CSR Europe e GRI, in collaborazione con Accountancy Europe, che spiega come gli Stati membri dell'UE hanno recepito le disposizioni della Direttiva 95/2014.

Link:

https://www.globalreporting.org/resource/library/NFRpublication%20online_version.pdf



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Il Decreto legislativo 254/2016

Introduzione

- La Direttiva Europea n. 95 del 2014 è stata recepita, nell'ordinamento italiano, dal Decreto Legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016 in materia di “comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi imprese”, entrato in vigore il 25 gennaio 2017, le cui disposizioni si applicano ai bilanci con inizio esercizio a partire dal 1° gennaio 2017.
- In linea con quanto richiesto dalla Direttiva Barnier, il legislatore italiano ha previsto l'obbligo di redazione, a cadenza annuale da parte di imprese e Gruppi di grandi dimensioni, di una Dichiarazione di carattere non finanziario che si pone **l'obiettivo di fornire al lettore del bilancio un'informativa integrata e complementare, rispetto a quanto riportato nel bilancio d'esercizio, volta a fornire tutte le informazioni necessarie per comprendere l'attività svolta, l'andamento e i risultati conseguiti e porre lo stakeholder nella posizione di poter prendere delle decisioni consapevoli.**

Tipologie di dichiarazione non finanziaria

Il D.lgs. 254/2016 prevede TRE TIPOLOGIE di dichiarazioni non finanziarie, disciplinate in tre diversi articoli:

DICHIARAZIONE NON
FINANZIARIA
INDIVIDUALE
(art. 3)

DICHIARAZIONE NON
FINANZIARIA
CONSOLIDATA
(art. 4)

DICHIARAZIONE NON
FINANZIARIA
VOLONTARIA
(art. 7)

Ciò che le differenzia sono tre
aspetti principali:

L'assoggettamento o meno alle disposizioni di
legge
Il perimetro di rendicontazione delle informazioni
L'obbligo di asseverazione

Ambito di applicazione, esonero e casi di equivalenza

A CHI SI APPLICA?

Gli enti di interesse pubblico (enti di interesse pubblico che siano Società madri di un Gruppo di grandi dimensioni) che:

- nel corso dell'esercizio, abbiano avuto in media, un numero di dipendenti superiore a 500
- data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:
 - a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro
 - b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro

ESONERO e CASI DI EQUIVALENZA

- Un ente di interesse pubblico (che è Società madre di un Gruppo di grandi dimensioni) non è soggetto all'obbligo di redigere la dichiarazione non finanziaria qualora tale ente di interesse pubblico rediga una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (è anche una Società figlia ricompresa nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario) oppure tale ente e le sue eventuali Società figlie sono ricomprese nella dichiarazione di carattere non finanziario consolidata resa:
 - a) da un'altra società madre soggetta ai medesimi obblighi o
 - b) da una società madre europea che redige tali dichiarazioni ai sensi e conformemente agli articoli 19-bis e 29-bis della direttiva 2013/34/UE.



Perimetro di rendicontazione

Per le Dichiarazioni consolidate di carattere non finanziario, il d.lgs. 254/2016 prevede che il perimetro di rendicontazione **coincida con il perimetro del consolidato finanziario**.

Tuttavia, l'art. 4 del Decreto prevede che tale perimetro possa essere **ristretto**, purché si facciano rientrare tutte quelle Società che, con il loro contributo, siano in grado di assicurare la comprensione dell'attività del Gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta.

I driver che possono essere utilizzati per determinare le Società che fanno parte del perimetro di rendicontazione della DNF consolidata possono essere:

- Totale del fatturato di ciascuna Società sul totale fatturato consolidato;
- Totale dei dipendenti di ciascuna Società sul totale consolidato della forza lavoro;
- L'attività svolta dalle singole Società in relazione al core business del Gruppo.

Perimetro di rendicontazione – esempi di perimetro ristretto

30.06.2017				Threshold*			
€'000				2%		3%	
Country	Turnover	EBITDA	FTE	Group FTE	4.964	99	149
KIKO	103.037,00	20.236,44	1.498	Group Turnover	278.729.000	5.574.580	8.361.870
KIFR	55.785,00	-3.277,24	1.023				
KIES	39.972,00	3.075,49	479	* If Threshold is < 2% or < 3% (TBD) it is possible to exclude companies from the scope of consolidation			
KIUK	14.943,00	-4.759,99	501				
KIGE	11.069,00	-4.017,13	278				
KIPO	10.357,00	1.398,74	230				
KIUS	6.144,00	-3.867,39	225				
KINL	6.794,00	108,00	98				
KISW	7.335,00	-1.032,18	136				
KIAU	2.428,00	-1.042,10	61				
KIHK	5.295,00	-117,22	61				
KIBE	2.693,00	-283,90	38				
KITU	2.033,00	-223,14	74				
KRUS	3.215,00	-910,57	129				
KIPL	810,00	-523,40	37				
KUAE	3.347,00	877,44	34				
KISE	464,00	-176,53	11				
KILI	399,00	108,12	5				
KIIM	220,00	-139,49	0				
KIND	615,00	-273,64	29				
KIAN	248,00	-72,80	5				
KLUX	0,00	-25,71	0				
KINT	0,00	-13,72	0				
KCHN	0,00	11,96	0				
KIMS	0,00	-65,74	2				
KMEA	0,00	-317,83	5				
KBRA	1.526,00	-1.058,80	5				
	278.729	3.618	4.964				

KIKO
MILANO

L'esclusione di alcune società dal perimetro di rendicontazione è dovuta alla loro scarsa incidenza, considerata sia singolarmente sia in aggregato rispetto al totale consolidato con riferimento al fatturato e al numero di dipendenti. Tale possibilità è prevista dall'art. 4 del D.lgs. n. 254/2016, secondo il quale, infatti, la Capogruppo ha la facoltà di escludere dalla dichiarazione quelle società che, se pure incluse nell'area di consolidamento contabile, non risultano necessarie al fine di comprendere l'attività del Gruppo, il suo andamento, i suoi risultati e l'impatto prodotto dall'attività stessa. La società KIKO USA Inc è stata invece esclusa poiché oggetto di futura ristrutturazione, come riportato nel paragrafo 1 della presente Relazione. Eventuali ulteriori limitazioni al perimetro sono opportunamente indicate all'interno del documento in corrispondenza dei singoli aspetti ed indicatori.

Perimetro di rendicontazione – esempi di perimetro ristretto



All'interno del perimetro di rendicontazione della presente Dichiarazione rientrano le Società del Gruppo Irce di seguito indicate:

- Irce Spa;
- Irce Ltda;
- FD Sims Ltd;
- Smit Draad Nijmegen BV;
- Stable Magnet Wire P. Ltd;
- Isodra GmbH.

Non rientrato all'interno del perimetro di rendicontazione le seguenti società:

- Isomet AG;
- DMG GmbH;
- Isolvecò srl;
- Irce S.L.;
- Irce SP ZO.O.

Tali esclusioni sono motivate dal fatto che gli impatti socioeconomici ed ambientali di tale società non sono ritenuti significativi in ragione della scarsa incidenza in termini di fatturato rispetto al totale consolidato, di un numero limitato di dipendenti sul totale e della tipologia di attività (esclusivamente di natura commerciale, non produttive). Tale possibilità è prevista dall'art. 4 del D.lgs. n. 254/2016, secondo il quale infatti, nella dichiarazione possono essere escluse quelle società che, se pure incluse nell'area di consolidamento contabile, non risultano necessarie al fine di comprendere l'attività del gruppo, il suo andamento e i suoi risultati e l'impatto prodotto dall'attività stessa.

Ambiti e informazioni da rendicontare

Nella misura necessaria ad assicurare la comprensione del business, le Società che non praticano politiche in relazione a tali ambiti devono fornire all'interno della dichiarazione le motivazioni della scelta, indicando le ragioni in maniera chiara e articolata.

TEMI DA INCLUDERE	DESCRIVENDO ALMENO I SEGUENTI AMBITI	RIPORTANDO ALMENO LE SEGUENTI INFORMAZIONI
• Ambientali • Sociali • Attinenti al personale • Rispetto dei diritti umani • Lotta alla corruzione attiva e passiva	• Il modello aziendale di gestione e organizzazione (incluso il Modello 231) • Le politiche praticate, i risultati conseguiti e gli indicatori • I principali rischi, generati o subiti connessi ai suddetti temi (inclusa la catena di fornitura)	• Utilizzo di risorse energetiche, distinguendo tra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili, e l'impiego di risorse idriche • Emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni di inquinanti in atmosfera • Impatto, anche a medio termine, su ambiente, salute e sicurezza associato ai fattori di rischio • Aspetti sociali attinenti la gestione del personale, le azioni per garantire la parità di genere, l'attuazione di convenzioni internazionali e le modalità di dialogo con le parti sociali • Il rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti o azioni discriminatorie • La lotta alla corruzione sia attiva sia passiva, con l'indicazione degli strumenti adottati

Principi fondamentali

PRINCIPIO DI RILEVANZA

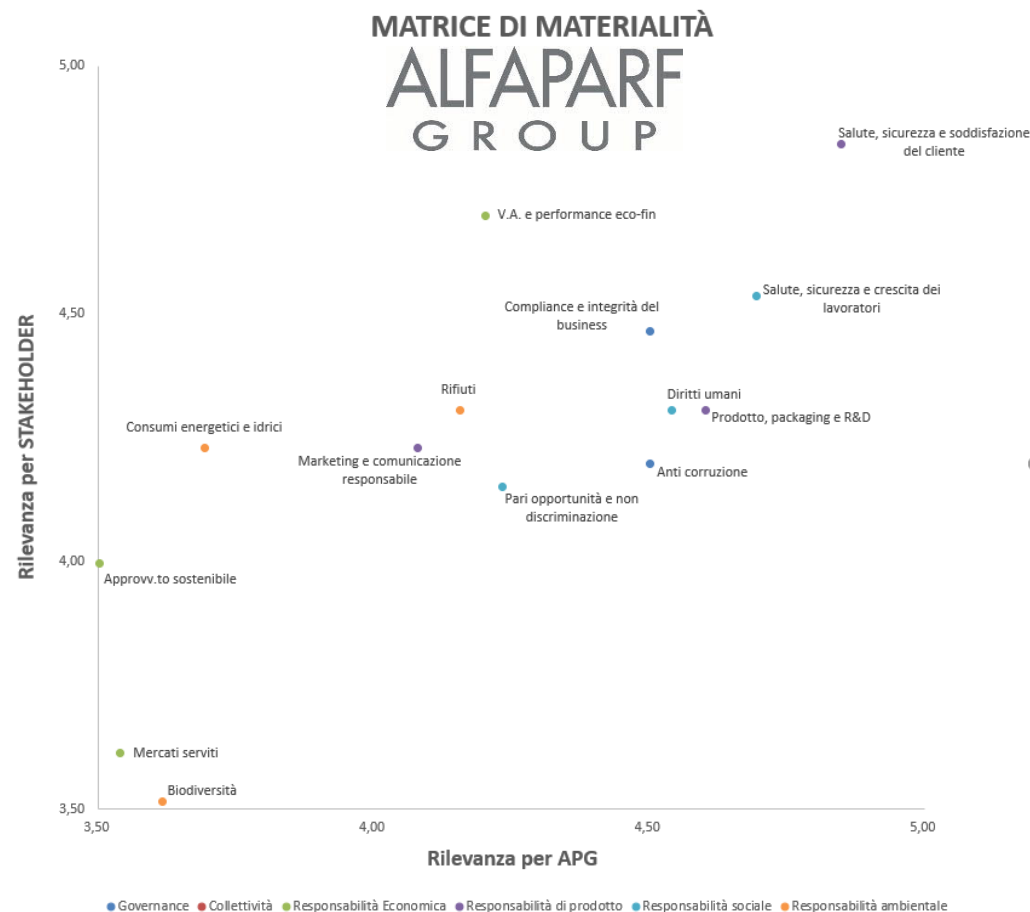
Le informazioni da fornire, relative ai modelli di gestione, alle politiche, ai rischi e agli indicatori di performance, devono essere relative ai soli temi **che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa**.

Le Società, al fine di individuare le tematiche considerate rilevanti in relazione al profilo di business, alle strategie, alle aspettative degli stakeholder e al contesto in cui l'attività viene svolta, sono tenute a svolgere un'**analisi di materialità**, in cui vengono valutati i principali aspetti legati alla sostenibilità (ivi inclusi quelli previsti dal Decreto).

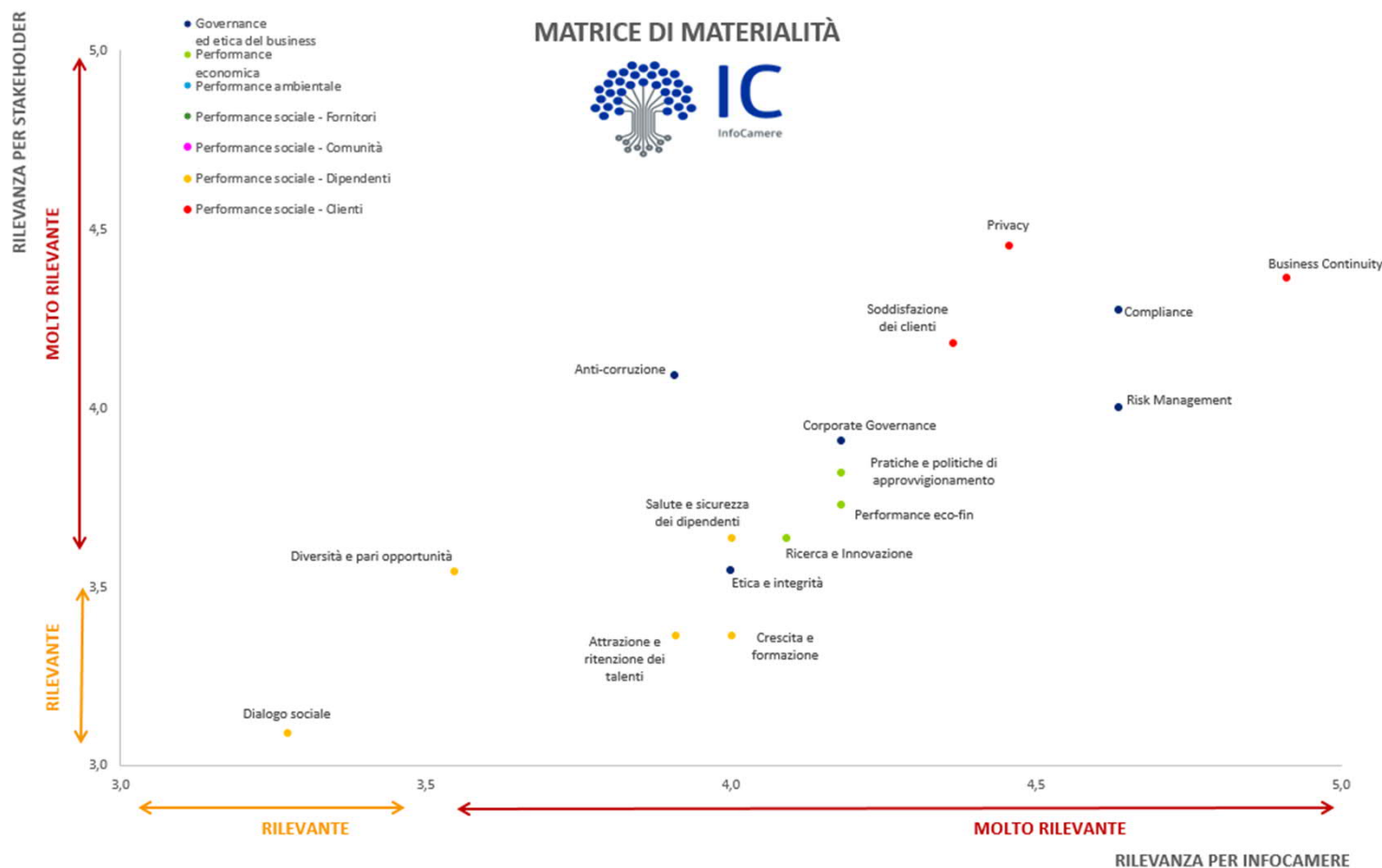
PRINCIPIO DEL COMPLY OR EXPLAIN

In relazione all'eventualità di omettere determinate informazioni che il legislatore italiano, in linea con quanto enunciato dalla Direttiva 2014/95/UE, ha ammesso la **possibilità di non fornire informazioni**. In questo caso, l'ente soggetto all'obbligo di *disclosure* è tenuto ad **indicare**, all'interno della relazione stessa, **le motivazioni che hanno portato alla scelta di non fornire tali informazioni**.

Analisi di materialità – esempio società produttiva



Analisi di materialità – esempio società di servizi



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

Diritto alla riservatezza delle informazioni sensibili

- Il d. lgs. n. 254/2016 contiene una clausola di salvaguardia volta a tutelare le società dall'obbligo di indicare nella dichiarazione non finanziaria informazioni per essa sensibili.
- Possono essere omesse le informazioni concernenti sviluppi imminenti e operazioni in corso di negoziazione.
- L'omissione di queste informazioni deve avere carattere eccezionale e non può essere utilizzata quando possa pregiudicare una comprensione dell'andamento dell'impresa e dei suoi risultati.
- E' necessaria una deliberazione motivata dell'organo di amministrazione, sentito
- l'organo di controllo.

Principio del comply or explain – esempio

AEEFE

TEMATICA	PERIMETRO DI RENDICONTAZIONE	NOTE
Compliance a leggi, regolamenti e a standard anche volontari	Gruppo	
Non discriminazione e pari opportunità	Gruppo	
Risorse umane, formazione e sviluppo delle competenze professionali	Gruppo	
Salute e sicurezza	Aeffe S.p.A. e Pollini S.p.A.	La limitazione è giustificata dal fatto che le altre Società rientranti nel perimetro di rendicontazione sono di tipo commerciale e non produttivo.
Libertà di associazione e dialogo con le parti sociali	Gruppo	
Produzione e gestione dei rifiuti	Aeffe S.p.A. e Pollini S.p.A.	La limitazione è giustificata dal fatto che le altre Società rientranti nel perimetro di rendicontazione sono di tipo commerciale e non produttivo.
Impegno anti-corruzione	Gruppo	
Tutela dei diritti umani	Gruppo	
Gestione responsabile della filiera e approvvigionamento sostenibile	Aeffe S.p.A. e Pollini S.p.A.	La limitazione è giustificata dal fatto che le altre Società rientranti nel perimetro di rendicontazione sono di tipo commerciale e non produttivo.
Gestione responsabile del prodotto	Aeffe S.p.A. e Pollini S.p.A.	La limitazione è giustificata dal fatto che le altre Società rientranti nel perimetro di rendicontazione sono di tipo commerciale e non produttivo.
Performance finanziaria	Gruppo	

Principio del comply or explain - esempio

KIKO
MILANO

a) Organico

Nota: i valori riportati relativi all'esercizio 2016 non comprendono i dati relativi a KIKO Netherlands B.V. poiché la società, fino all'esercizio passato, non aveva strutturato un processo interno in grado di tracciare i dati richiesti.

Composizione dell'organico per genere e tipo di contratto

	31/12/2017			31/12/2016		
Tipo di contratto	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
Tempo Indeterminato	160	4.283	4.443	163	3.930	4.093
Tempo Determinato	58	1.624	1.682	69	2.152	2.221
Totale	218	5.907	6.125	232	6.082	6.314
Full-time	127	1.880	2.007	147	1.838	1.985
Part-time	91	4.027	4.118	85	4.244	4.329
Totale	218	5.907	6.125	232	6.082	6.314

b) Formazione

Nota: le informazioni riportate sono frutto di una stima non considerano i dati relativi a KIKO UK Ltd in quanto la società non ha strutturato un processo interno in grado di tracciare e monitorare i dati richiesti.

Nel 2017 sono state fornite circa 18.348 ore di formazione, che corrispondono a una media di 3,3 ore di *training* erogato a ciascun dipendente. In particolare, a ciascuna dipendente di sesso femminile sono state somministrate, in media, 3 ore di formazione mentre i colleghi di sesso maschile ne hanno effettuate mediamente 9. I corsi erogati hanno riguardato la formazione obbligatoria in materia 231 e in ambito salute e sicurezza, così come sulle *soft skills* e corsi di lingua inglese. Inoltre, nel corso dell'esercizio, sono state somministrate ore di formazione tecnica di recruitment e ore di formazione specifica per le addette alla vendita tra cui formazione sui prodotti e retail.

Tabella di raccordo tra tematiche materiali e gri

KIKO
MILANO

Tema materiale	GRI specifici rendicontati	Perimetro di rendicontazione
Compliance a leggi, regolamenti e a standard anche volontari	GRI 307-1	Tutte le Società rientranti nel perimetro della DNF
	GRI 417-2	
	GRI 418-1	
	GRI 419-1	
Non discriminazione e pari opportunità	GRI 405-1	Tutte le Società rientranti nel perimetro della DNF
	GRI 406-1	
Formazione e sviluppo delle competenze professionali	GRI 102-8, 41	Tutte le Società rientranti nel perimetro della DNF ad esclusione di KIKO Swiss S.A.
	GRI 404-1	
	GRI 405-1	
Salute, sicurezza, libertà di associazione e dialogo con le parti sociali	GRI 403-1, 3	Tutte le Società rientranti nel perimetro della DNF ad esclusione di KIKO Swiss S.A.
Rispetto ambientale ed animal-welfare	GRI 301-1	KIKO S.p.A.
	GRI 306-2	
Impegno anticorruzione e tutela dei diritti umani	GRI 205-2, 3	Tutte le Società rientranti nel perimetro della DNF
	GRI 406-1	
	GRI 412-1	
Prodotto e packaging Supply Chain Qualità e sicurezza del prodotto Sicurezza del cliente	GRI 102 -9, 10	KIKO S.p.A.
	GRI 204-1	
	GRI 412-1	
	GRI 416-1, 2	
	GRI 417-1	
Performance finanziaria	GRI 201-1	Consolidato finanziario
	GRI 415-1	Tutte le Società rientranti nel perimetro della DNF



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Modalità di redazione, comunicazione e pubblicità



Formazione e regime pubblicitario della Dichiarazione NFI

Gli amministratori della società devono garantire che la dichiarazione non finanziaria sia redatta e pubblicata secondo il Decreto seguendo criteri di professionalità e diligenza.

- All'organo di controllo spetta il compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni previste nel Decreto.
- La relazione distinta dal bilancio deve essere approvata dall'organo amministrativo e messa a disposizione dell'organo di controllo e del revisore entro i termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio (o del bilancio in caso di consolidato). La relazione distinta deve essere pubblicata sul Registro delle imprese, a cura degli amministratori, congiuntamente alla relazione sulla gestione.
- La dichiarazione non finanziaria, tanto se inserita nella relazione di gestione quanto se contenuta in un documento autonomo, è un atto che rientra nell'esclusiva competenza degli amministratori che ne assumono la paternità e ne rispondono in termini di responsabilità.

Formazione e regime pubblicitario della Dichiarazione NFI

- La redazione della dichiarazione non finanziaria è un atto di competenza degli amministratori di natura non delegabile a un amministratore o a un comitato all'interno del consiglio. Nella dichiarazione non finanziaria siamo in presenza di un obbligo di rendiconto sulle politiche aziendali e sugli impatti dell'attività sociale che presuppone la definizione di linee strategiche di politica aziendale volte a creare o conservare valore per l'impresa alla quale dovrebbero concorrere tutti gli amministratori.
- Il procedimento di formazione e pubblicità seguirà l'iter proprio del documento in cui essa è inserita.
- Il procedimento di formazione della dichiarazione non finanziaria autonoma, dopo l'approvazione del consiglio, non comporta un passaggio nell'assemblea dei soci, ma la pubblicazione sul sito internet della società.
- Non è previsto un deposito preventivo presso la sede sociale.
- Il percorso di formazione della dichiarazione non finanziaria contenuta in una relazione distinta può comunque comportare un suo passaggio in assemblea, a fini informativi, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio.

La dichiarazione non finanziaria volontaria - cenni

- Il legislatore, nel recepire la Direttiva, ha previsto che anche soggetti diversi da quelli obbligati possano, in forma volontaria, redigere una Dichiarazione di carattere non finanziario, al fine di promuovere una maggiore trasparenza in relazione ai temi previsti dal Decreto.
- Tali Società possono apporre, sulla propria Dichiarazione volontaria, la dicitura di “conformità” della stessa, qualora essa sia redatta in rispondenza alle disposizioni del Decreto.
- L’obbligo di sottoporre la Dichiarazione volontaria a verifica di conformità da parte del revisore, può essere derogato solo se le imprese, alla data di chiusura dell’esercizio contabile, non superano due dei seguenti limiti dimensionali:
 - a) numero di dipendenti durante l’esercizio inferiore a 250;
 - b) totale dello stato patrimoniale non superiore a €20 milioni;
 - c) totale ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiore a €40 milioni.
- Nel caso in cui la Dichiarazione volontaria sia conforme alle richieste del Decreto, ma NON venisse assoggettata al controllo da parte del revisore designato, è comunque possibile apporre la dicitura di “conformità” purché la Dichiarazione “indichi chiaramente, sia nell’intestazione e sia al suo interno, il mancato assoggettamento della stessa alla citata attività di controllo” .

Assurance

Il legislatore italiano ha previsto che la DNF subisca una verifica da parte dell'organo di controllo interno (tipicamente il Collegio Sindacale) e di un soggetto esterno all'impresa iscritto nell'albo dei revisori legali dei conti

Il Decreto legislativo prevede che vengano effettuate 3 TIPOLOGIE DI CONTROLLI sulla DNF, rispettivamente:

- sulla compliance alle disposizioni stabilite dal Decreto;
- sugli adempimenti formali di redazione e pubblicità del Report;
- sulle modalità di redazione e sui contenuti pubblicati in DNF. Tale tipologia di verifica porta al rilascio, da parte del soggetto designato, di un'attestazione di conformità della Dichiarazione (opinion).

I SOGGETTI deputati a svolgere le attività di verifica sono:

- l'organo di controllo interno;
- il soggetto incaricato di effettuare la Revisione legale del bilancio;
- il soggetto designato per il rilascio dell'attestazione di conformità, che dovrà comunque essere un Revisore legale.

Assurance: tipologia di controllo

Sulla dichiarazione non finanziaria insistono due forme di controllo:

- a) il controllo interno del collegio sindacale
- b) il controllo esterno della Società di revisione

a) CONTROLLO INTERNO DEL COLLEGIO SINDACALE

La funzione di controllo spettante al Collegio Sindacale è quella di **vigilare sull'osservanza delle disposizioni previste nel D.lgs. 254/2016**, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite istituzionalmente dalla normativa vigente, illustrandone gli esiti all'assemblea nella relazione annuale.

Ai fini del controllo sulla Dichiarazione non finanziaria, il Collegio Sindacale riveste un ruolo di **vigilanza di tipo sintetico sui sistemi e sui processi di rendicontazione**, con l'**obiettivo di verificare il rispetto delle regole di corretta amministrazione, in relazione alla disciplina in esame**. Inoltre, dato che il D.lgs 254/2016 prevede che vengano fornite, per ciascun tema rilevante, anche le politiche praticate dall'organizzazione, è di fatto compito del Collegio Sindacale, qualora fossero implementate, vigilare sulla legalità e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, in relazione agli obiettivi strategici in campo socio-ambientale che sono stati fissati dalla Società.

Assurance: tipologia di controllo

b) CONTROLLO ESTERNO DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

Sulla DNF insistono due tipi di controllo esterno, che possono essere effettuati dallo stesso soggetto che ha l'incarico di revisione legale del bilancio, ovvero da due soggetti distinti, entrambi iscritti all'albo dei revisori:

CONTROLLO SULL'AVVENUTA PREDISPOSIZIONE DELLA DNF

Deve necessariamente essere svolta dal soggetto incaricato della revisione legale del bilancio.

Controllare l'effettiva presenza, nella relazione sulla gestione, della sezione relativa alla DNF con eventuali rimandi ad altre sezioni e/o documenti pubblici oppure che vi sia riscontro di una relazione distinta, sempre a corredo del fascicolo di bilancio, contrassegnata con la dicitura "Dichiarazione non finanziaria ai sensi del D.lgs. 254/2016", contenente le informazioni richieste; deve inoltre essere verificata l'avvenuta approvazione di tali documenti da parte dell'organo di gestione.

IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ

Esso può essere svolto dal soggetto incaricato della revisione legale del bilancio oppure tale incarico può essere affidato a un soggetto terzo indipendente.

Verificare che le informazioni contenute nella DNF siano *compliant* con quanto previsto dal D.lgs. 254 e con i principi e le metodologie di rendicontazione previsti dallo standard di riferimento.

L'attività di verifica si conclude con la predisposizione di un'attestazione di conformità nella quale il Revisore designato esprime il proprio giudizio (opinion).

Ruolo di Consob



È l'autorità pubblica delegata a vigilare sul rispetto delle norme in tema di *non financial information*.

I CONTROLLI DI CONSOB

- la corretta redazione e pubblicazione della DNF: spetta a Consob il potere di richiedere modifiche e/o integrazioni alla DNF, nel caso in cui risulti incompleta o non *compliant* alle disposizioni previste dalla normativa, fissando il termine ultimo per l'adeguamento;
- il corretto svolgimento della verifica di conformità da parte del revisore legale designato: Consob disciplina, attraverso un proprio Regolamento, i principi di comportamento e le modalità di svolgimento che il revisore designato deve tenere nello svolgimento dell'attività di revisione sulla conformità delle informazioni rendicontate.

I POTERI DI CONSOB

- richiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti;
- eseguire ispezioni, per controllare e avere una copia dei documenti aziendali e richiedere il compimento di tutti gli atti ritenuti necessari;
- assumere notizie, richiedere informazioni, dati o documenti e, in caso, procedere ad audizione personale con chiunque risulti a conoscenza dei fatti;

Profili sanzionatori



Il legislatore italiano ha previsto che CONSOB rappresenti l'autorità competente **all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie**, in cui possono incorrere:

- gli amministratori
- i componenti dell'organo di controllo interno
- il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio
- il revisore legale incaricato di emettere l'attestazione di conformità della DNF

Per le singole fattispecie di reato, si rimanda alla lettura dell'art.8 del Decreto legislativo 254/2016.

Soggetti Responsabili

I soggetti responsabili delle informazioni non finanziarie

CdA	Organo di controllo	Revisore legale	Altro revisore legale
- Approva la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario - Garantisce che la Dichiarazione sia redatta e pubblicata in conformità ai requisiti del D.lgs. - Delibera sull'omissione di informazioni che compromettono la posizione commerciale	- Vigila sull'osservanza delle disposizioni del decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea - Viene consultato dall'organo di amministrazione per deliberare sull'omissione di informazioni che compromettono la posizione commerciale dell'azienda	<i>Opzione 1</i> - Attesta con apposita relazione la conformità delle informazioni fornite rispetto alle richieste del D.lgs. e dello standard utilizzato - Controlla l'avvenuta predisposizione della Dichiarazione	<i>Opzione 2</i> Attesta con apposita relazione la conformità delle informazioni fornite rispetto alle richieste del D.lgs. e dello standard utilizzato
Garanzia	Controllo	Assurance	Assurance

Il D.lgs. attribuisce alla CONSOB i poteri di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. La CONSOB disciplinerà attraverso uno specifico regolamento le modalità di esercizio di tali poteri

Profili sanzionatori

Casistiche previste per l'applicazione di sanzioni	Sanzione	Soggetti sanzionati
Mancato deposito della dichiarazione NF presso il registro delle imprese nei termini previsti	€20.000 - €100.000	Amministratori
Mancato deposito dell'attestazione del revisore legale presso il registro delle imprese	€20.000 - €100.000	Amministratori
Dichiarazione NF redatta non in conformità con quanto previsto dal D.lgs.	€20.000 - €100.000	Amministratori
Mancata relazione all'assemblea di una Dichiarazione NF non conforme con quanto previsto dal D.lgs.	€20.000 - €100.000	Componenti organo di controllo
Dichiarazione NF contenente fatti rilevanti non rispondenti al vero o che omette fatti rilevanti	€50.000 - €150.000	Amministratori e componenti organo di controllo
Mancata verifica della predisposizione della dichiarazione NF	€20.000 - €50.000	Revisore legale
Mancata attestazione di conformità della dichiarazione NF/attestazione di una Dichiarazione NF non conforme al D.lgs	€20.000 - €100.000	Revisore legale/altro soggetto designato

Per le singole fattispecie di reato, si rimanda alla lettura dell'art.8 del Decreto legislativo 254/2016.

Ruolo del Collegio Sindacale

- La funzione di controllo spettante al collegio sindacale è quella di vigilare sull'osservanza delle disposizioni previste nel d. lgs. n. 254/2016, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite istituzionalmente dall'ordinamento. E' prevista una figura sanzionatoria che punisce i sindaci nel caso di dichiarazione non finanziaria che contiene fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero oppure omette fatti materiali rilevanti.
- Il d. lgs. n. 254/2016 delinea i compiti di controllo spettanti al collegio sindacale sulle informazioni non finanziarie riconducendoli nell'alveo delle funzioni di vigilanza ad esso spettanti in base ai principi generali (l'art. 149 del TUF e art. 2403 cc).
- Gli aspetti della vigilanza esercitata dal collegio sindacale riguardano: l'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; il rispetto dei principi di corretta amministrazione; l'adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e contabile.
- Considerato che su questa materia insiste anche il controllo del revisore legale, la questione principale riguarda il raccordo tra le funzioni del collegio sindacale e le funzioni del revisore legale.

Ruolo del Collegio Sindacale

- La verifica di conformità delle informazioni fornite rispetto alle norme di riferimento e agli standard di rendicontazione adottati spetta ai revisori. Il collegio sindacale deve svolgere un ruolo di vigilanza di tipo sintetico sui sistemi e sui processi, in cui sono compresi anche i sistemi e i processi di rendicontazione non finanziaria, che non ha l'obiettivo di verificare la correttezza della dichiarazione non finanziaria, ma quello del rispetto delle regole di corretta amministrazione che vengono introdotte nell'agire amministrativo con la disciplina in esame.
- Poiché spetta al revisore il compito di verificare l'avvenuta predisposizione della dichiarazione non finanziaria nonché di verificare la conformità del suo contenuto rispetto alle norme di riferimento e agli standard di rendicontazione utilizzati, entrambe queste forme di controllo non dovrebbero essere esercitate dal collegio sindacale



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Assurance delle NFI: l'ISAE 3000 (Revised)

Il concetto di assurance engagement

I servizi professionali di natura “Assurance” comportano l'applicazione di regole specifiche e di specifici standard professionali.

Quando si offrono servizi professionali al cliente è necessario valutare se le relative attività rientrano in tale ambito individuando chiaramente a quale principio professionale fare riferimento durante la prestazione del servizio.

Il termine “Assurance” è definito dall'International Framework for Assurance Engagements emesso dall'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) e indica "un incarico in cui un professionista esprime un giudizio al fine di accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori circa determinate informazioni o aspetti rilevanti."

La revisione è un incarico Assurance

La revisione o “audit” è un sottoinsieme degli incarichi di natura assurance ed è definita come un incarico dove si fornisce attendibilità su informazioni storiche di natura patrimoniale, finanziaria ed economica.

A seguito del lavoro di revisione, il revisore esprime un giudizio professionale relativo alla attendibilità della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica rappresentata nel bilancio.

La revisione è svolta in linea con gli standard professionali di revisione ovvero gli ISA-International Standard on Auditing.

Revisione delle informazioni non finanziarie

Relativamente ai principi di revisione utilizzati, coerentemente con quanto avviene a livello internazionale, nello svolgimento dell'incarico di revisione e, come poi sarà esplicitato nella Relazione della Società di Revisione sulla DNF, si fa riferimento ai criteri indicati nel principio di revisione “**International Standard on Assurance Engagements 3000 - Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information (Revised)**” (“ISAE 3000 (Revised)”), emanato dall'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) dell'International Federation of Accountants (IFAC) per gli incarichi che consistono in un esame limitato.

Final Pronouncement
December 2013

*International Standard on Assurance
Engagements*

ISAE 3000 (Revised),
Assurance Engagements Other
than Audits or Reviews of
Historical Financial Information

International Framework for
Assurance Engagements

and

Related Conforming
Amendments

IAASB International Auditing
and Assurance
Standards Board™

Tipologie di assurance

L'ISAE 3000 (Revised) prevede 2 TIPOLOGIE DI ASSURANCE ENGAGEMENT:

REASONABLE ASSURANCE ENGAGEMENT L'incarico è volto ad ottenere sufficienti elementi probativi tali da ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso.

ENGAGEMENT Il revisore esprime un giudizio in termini affermativi

LIMITED ASSURANCE ENGAGEMENT L'incarico è volto ad ottenere sufficienti elementi probativi tali da ridurre il rischio di revisione ad un livello considerato accettabile, ma comunque inferiore alla tipologia di incarico «reasonable».

Il revisore esprime un giudizio in termini negativi

QUALE TIPOLOGIA DI ASSURANCE SI APPLICA ALLE DICHIARAZIONI DI CARATTERE NON FINANZIARIO?

Per la revisione delle DNF si fa riferimento ad una tipologia di incarico di LIMITED ASSURANCE, in quanto tali dichiarazioni sono caratterizzate da:

- limitata e recente presenza di disposizioni normative che ne disciplinano la redazione
- presenza di un'elevata quantità di informazioni di carattere qualitativo
- circostanza di un organico sistema informativo e di controllo interno non sempre presenti

Vantaggi dell'assurance delle nfi

Sottoporre la Dichiarazione non finanziaria ad una revisione da parte di un soggetto terzo indipendente può apportare numerosi vantaggi, tra cui:



verifica della correttezza delle informazioni contenute nella DNF da parte di soggetti terzi indipendenti, supportata dalla raccolta di evidenze a conferma delle informazioni e dei dati riportati



maggiore fiducia e credibilità per gli stakeholder in merito alle informazioni contenute nel report



maggiore sicurezza in merito a equilibrio, chiarezza, accuratezza, tempestività, comparabilità ed affidabilità delle informazioni contenute nella DNF



analisi e verifica dell'affidabilità dei processi aziendali che hanno portato all'elaborazione dei dati



riduzione dell'autoreferenzialità



definizione di eventuali punti di attenzione e suggerimenti per il miglioramento delle edizioni future della DNF



Principali punti dello standard

- OBIETTIVI**
- Acquisire un'assurance limitata
 - Esprimere una conclusione sul risultato della misurazione, mediante una relazione scritta che comunichi una conclusione di assurance limitata
 - Fornire ulteriori comunicazioni come richiesto dai principi ISAE

PRINCIPI ETICI

- 1 DILIGENZA:** Il lavoro deve essere completo e accurato
- 2 EFFICIENZA:** il lavoro deve essere improntato sul criterio dell' economicità, concentrando le politiche significative, limitando le procedure di revisione al minimo necessario
- 3 OBIETTIVITÀ:** nel raccogliere, valutare e comunicare le informazioni attinenti l'attività o il processo in esame
- 4 OGGETTIVITÀ ED INDIPENDENZA:** Il personale deve essere diretto, onesto e sincero nell'approccio al lavoro. Deve essere parziale e indipendente nel rispetto delle politiche adottate a livello aziendale

SCETTICISMO Particolare attitudine che deve assumere il revisore nello svolgimento dell'attività, riconoscendo che possono esistere circostanze tali da rendere le informazioni sull'oggetto significativamente errate.

Fasi della revisione

PIANIFICAZIONE

La pianificazione coinvolge il responsabile dell'incarico e gli altri membri chiave del team, nell'elaborazione di una strategia generale, che consiste in un approccio dettagliato in merito alla natura, alla tempistica e all'estensione delle procedure da svolgere, le ragioni per la loro scelta e l'eventuale supporto di professionisti esterni. Nel pianificare le procedure di revisione i fattori che guidano le scelte del responsabile saranno:

- Linee guida "GRI Standards Sustainability Reporting Guidelines"
- Efficacia
- Efficienza

SVOLGIMENTO

Una volta pianificate le attività di audit e la loro estensione, il professionista, nello svolgere le sue verifiche, sceglie una combinazione di procedure di revisione, tra cui:

- Procedure di Conformità (Test of control)
- Procedure di validità (Substantive procedures)
 - ✓ Procedure di analisi comparativa (procedure analitiche)
 - ✓ Verifiche di dettaglio (test di dettaglio)

Fasi della revisione

ACQUISIZIONE DELLE EVIDENZE

Il professionista sceglie una combinazione di procedure per acquisire un'assurance limitata.

Le procedure sotto elencate possono essere utilizzate per pianificare o svolgere l'incarico, a seconda del contesto in cui sono applicate dal professionista:

- ispezione
- osservazione
- richiesta di conferma
- ricalcolo
- ri-esecuzione
- procedure di analisi comparativa
- indagine

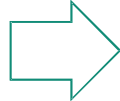
RELAZIONE DI REVISIONE (OPINION)

Una volta conclusa l'attività di audit, il professionista è tenuto a fornire una conclusione scritta circa gli esiti della verifica appena conclusa mediante una relazione di revisione in cui si presenta lo scopo dell'attività svolta, le responsabilità .

Tipologie di conclusione

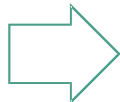
L'ISAE 3000 (Revised) prevede 2 TIPOLOGIE DI CONCLUSIONI:

CONCLUSIONI SENZA RILIEVI



Nel caso di incarico di *assurance* limitata, che, sulla base delle procedure svolte e delle evidenze acquisite, nessun elemento è pervenuto all'attenzione del professionista che gli faccia ritenere che le informazioni sull'oggetto non sono state predisposte, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri applicabili

CONCLUSIONI CON RILIEVI



- a. Quando, secondo il suo giudizio professionale, esiste una limitazione allo svolgimento delle procedure e il relativo effetto potrebbe essere significativo. In questi casi, il professionista deve esprimere una conclusione con rilievi, ovvero dichiarare l'impossibilità di esprimere una conclusione;
- b. Quando, secondo il suo giudizio professionale, le informazioni sull'oggetto sono significativamente errate. In questi casi, il professionista deve esprimere una conclusione con rilievi, ovvero una conclusione negativa.

Fonti

- <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=IT>
- <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/10/17G00002/sg>
- http://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni/documenti/Regolamentazione/osservazioni_consultazione/com_inf_DNF/osservazioni.htm
- http://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_conclude
- <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0034&from=IT>
- http://www.ilcaso.it/leggi/dir_2003_51_ce.pdf
- <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0050+0+DOC+XML+V0//IT>
- <https://www.eticanews.it/wp-content/uploads/2017/06/cir013017.pdf>
- [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0705\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0705(01)&from=IT)
- https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/NFRpublication%20online_version.pdf
- <https://www.irba.co.za/upload/ISAE%203000%20Revised%20December%202013.pdf>



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

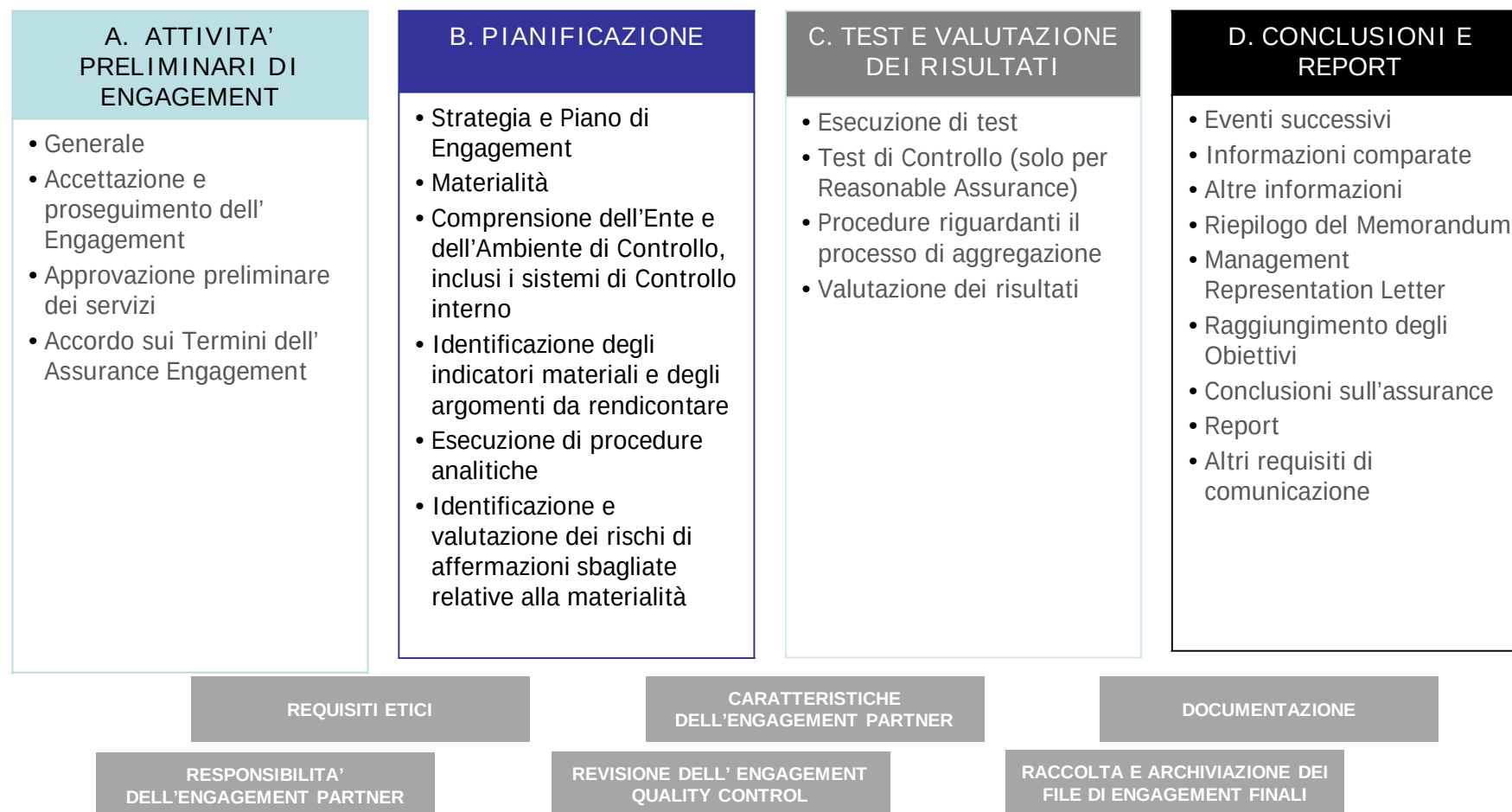


REVISIONE DELL'INFORMATIVA NON FINANZIARIA

Metodologia

Le 4 fasi principali

L'approccio metodologico è, sviluppato sulla base dei requisiti previsti dal principio di revisione ISAE 3000, si compone di 4 fasi, come di seguito indicato.



I principi di revisione – ISAE 3000

Relativamente ai principi di revisione utilizzati, coerentemente con quanto avviene a livello internazionale, nello svolgimento dei nostri incarichi e, come poi è esplicitato nella Relazione della Società di revisione sul Sustainability Report, la nostra metodologia fa riferimento ai criteri indicati nei principio di revisione “International Standard on Assurance Engagements 3000 - Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information” (“ISAE 3000”), emanato dall’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) dell’International Federation of Accountants (IFAC) per gli incarichi che consistono in un esame limitato.

Nello svolgimento del nostro lavoro effettuiamo le verifiche facendo riferimento agli Standard GRI definiti nel 2016 dal GRI - Global Reporting Initiative.

Il lavoro è condotto principalmente mediante colloqui con il Management e con il personale del Cliente, da svolgersi presso le sedi delle Società del Gruppo e i siti operativi, e mediante analisi di documenti, ricalcoli ed altre procedure volte all’acquisizione di evidenze ritenute utili.

Final Pronouncement
December 2013

*International Standard on Assurance
Engagements*

ISAE 3000 (Revised),
Assurance Engagements Other
than Audits or Reviews of
Historical Financial Information

International Framework for
Assurance Engagements

and

Related Conforming
Amendments





ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

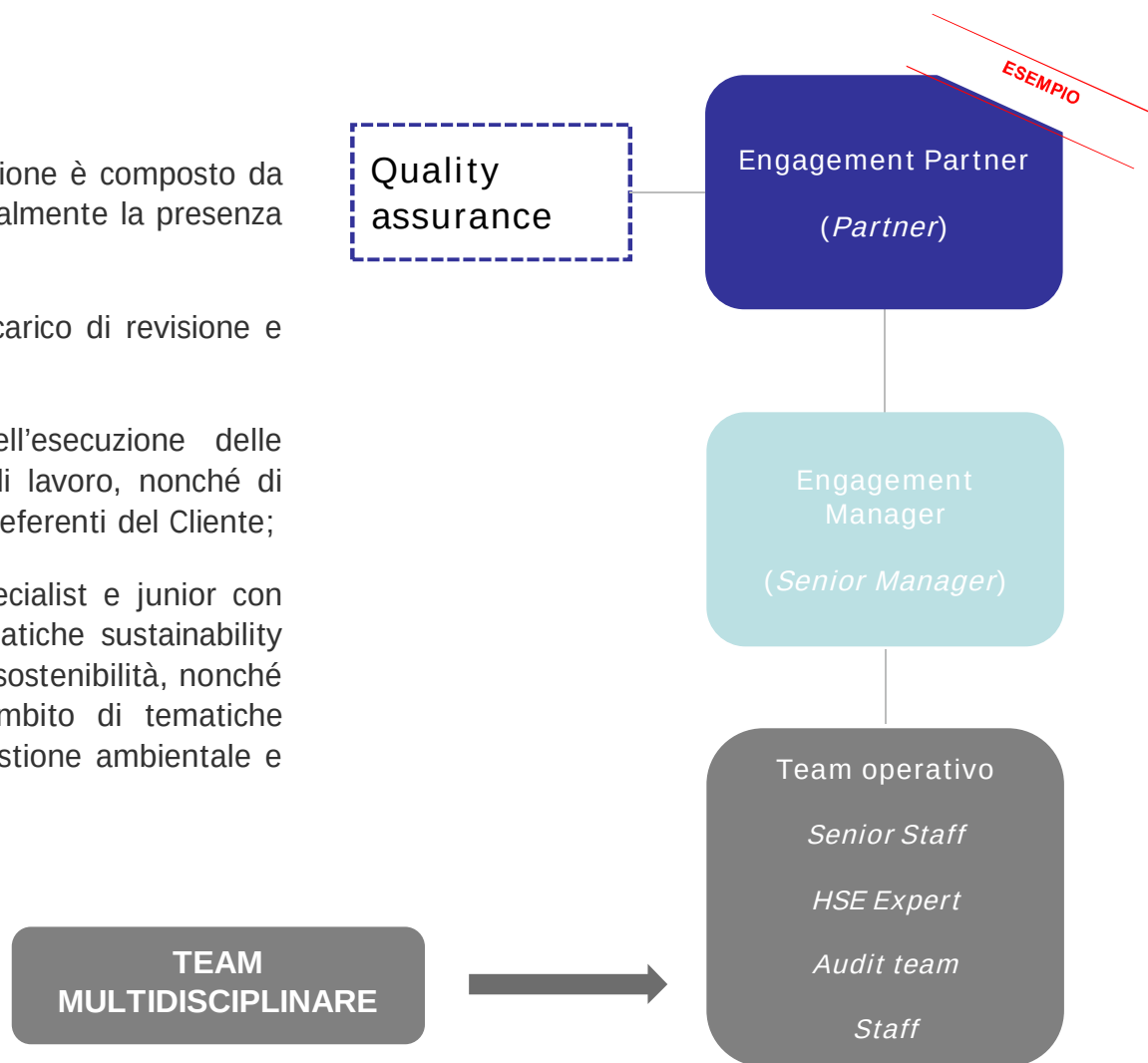


Svolgimento di un incarico di revisione

La struttura del team

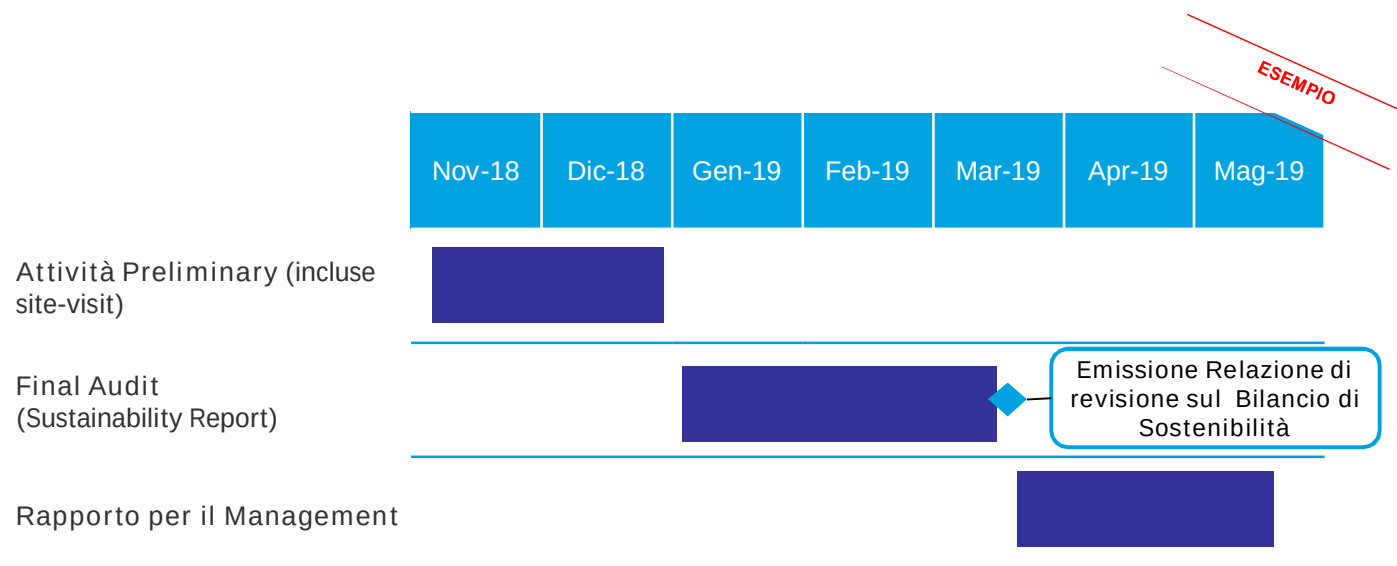
Il team BDO previsto per un incarico di revisione è composto da un gruppo di professionisti e prevede principalmente la presenza di:

- Engagement Partner responsabile dell'incarico di revisione e firmatario della relazione di revisione;
- Engagement Manager responsabile dell'esecuzione delle attività e del coordinamento del team di lavoro, nonché di intrattenere i rapporti e le relazioni con i referenti del Cliente;
- Team operativo, composto da senior specialist e junior con specifiche competenze in ambito di tematiche sustainability ed esperienze di *assurance* dei bilanci di sostenibilità, nonché senior specialist con competenze in ambito di tematiche tecniche, quali ad esempio sistemi di gestione ambientale e salute e sicurezza sul lavoro.



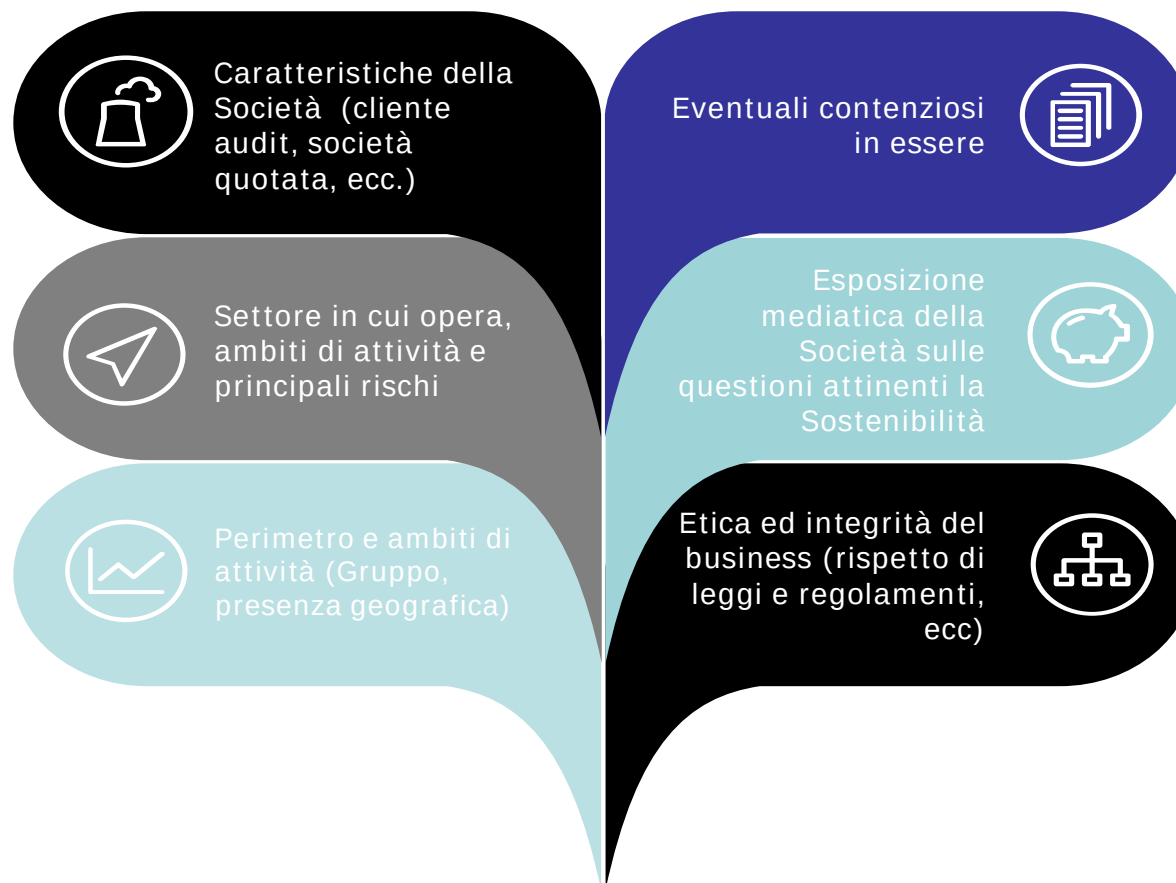
Tempistiche per l'espletamento dell'incarico

Le attività relative a questo tipo di progettualità coprono un arco temporale che dipenderà dalle esigenze del Cliente.



Le tempistiche relative agli incarichi di revisione potrebbero variare e diventare più stringenti a seguito di specifiche esigenze del Cliente.

Audit plan – il punto di partenza



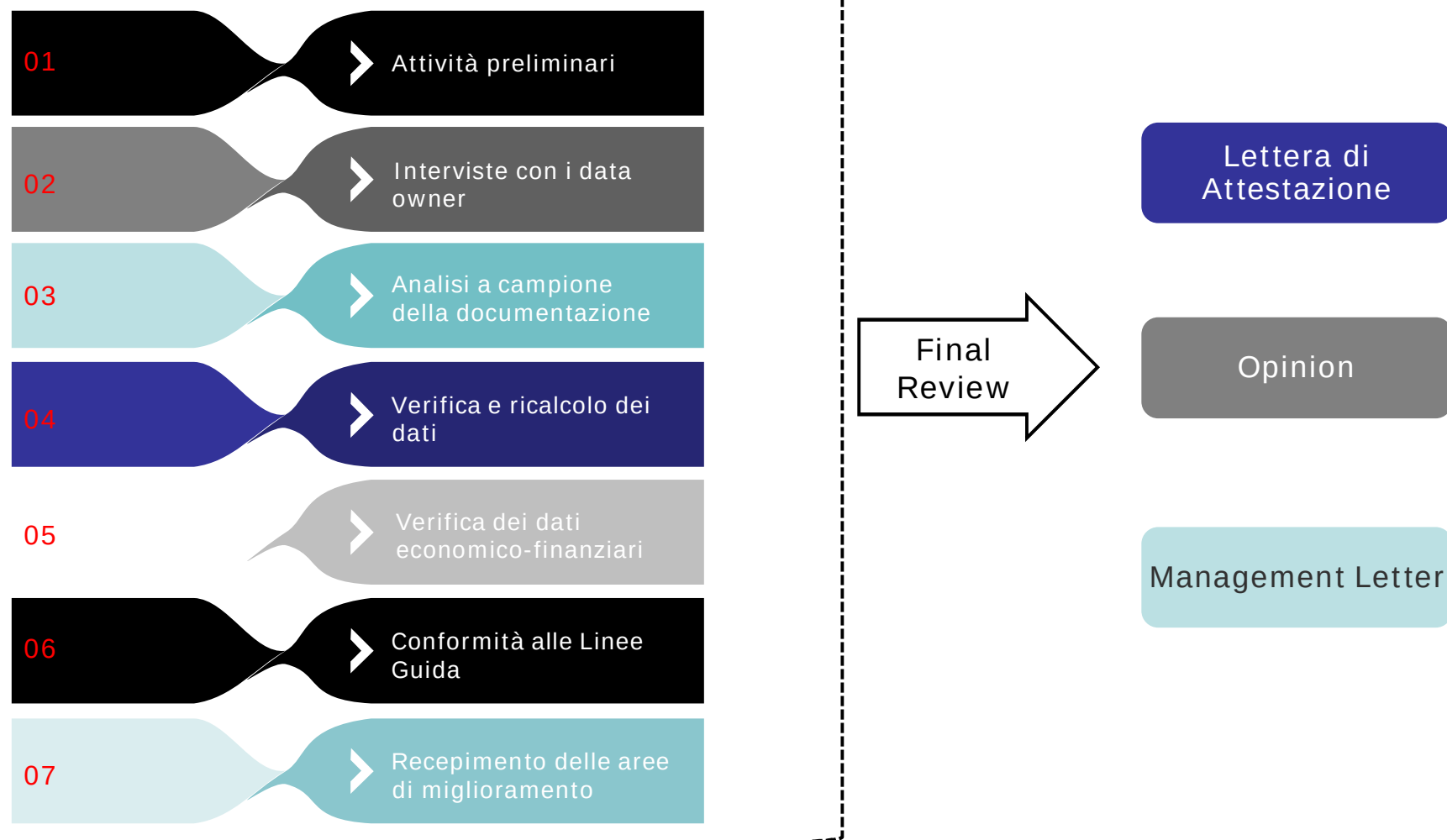
Audit plan

All'inizio dell'incarico viene condiviso con il Cliente un Audit Plan che riporta in modo sintetico le attività relative alla revisione del Bilancio di Sostenibilità del Cliente, sia per la fase di Preliminary audit sia per quella di Final, le relative tempistiche previste e i referenti aziendali da coinvolgere per ciascuna fase.

Rapporto di Sostenibilità - Audit Plan			BOZZA PER LA DISCUSSIONE																																		
Audit Plan			Referenti	October			November			December			January			February			March			April			May			Nota Delle Note									
				7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25				
I – Preliminary Audit																																					
1	Strategia di Sostenibilità																																				
1.1	Analisi documentale e interviste con il personale della Società responsabile della definizione dell'estrategia e degli obiettivi di sostenibilità al fine di comprenderne le finalità, i principi ispiratori, il ricorso alla struttura già esistente e la fidi del processo (tempi, attività, responsabilità)																																				
1.2	Analisi documentale e interviste con il personale della Società responsabile della Sustainability Governance al fine di comprenderne ruoli, responsabilità e il funzionamento del gruppo di lavoro																																				
2	Definizione dei contenuti e perimetro del Rapporto																																				
2.1	Analisi documentale e interviste con il personale della Società responsabile della definizione dei contenuti e della struttura del documento al fine di raccogliere informazioni circa le linee guida di redazione del Rapporto di Sostenibilità e il perimetro di rendicontazione, evidenziando le novità/variante del Rapporto 2014 (ex Rapporto 2013) e la differenza rispetto al perimetro di controllo emesso dalla relazione finanziaria annuale del Gruppo al 31 dicembre 2014																																				
3	Identificazione delle politiche di sostenibilità																																				
3.1	Analisi documentale e interviste con il personale della Società responsabile della definizione/implementazione di politiche e pratiche di sostenibilità relative alla gestione dei rischi, corporate governance, certificazioni (ref. capitale "Profilo del Gruppo" del Rapporto di Sostenibilità 2013), evidenziando le principali novità/variante rispetto a quanto indicato nel Rapporto 2013																																				
3.2	Analisi documentale e interviste con il personale della Società responsabile della definizione/implementazione di politiche e pratiche di sostenibilità relative alla tematica economica (ref. capitale "Responsabilità economica" del Rapporto di Sostenibilità 2013), evidenziando le principali novità/variante rispetto a quanto indicato nel Rapporto 2013																																				
3.3	Analisi documentale e interviste con il personale della Società responsabile della definizione/implementazione di politiche e pratiche di sostenibilità relative ai fornitori (ref. capitale "Responsabilità economica - Fornitori: valutazione e monitoraggio" del Rapporto di Sostenibilità 2013), evidenziando le principali novità/variante rispetto a quanto indicato nel Rapporto 2013																																				
3.4	Analisi documentale e interviste con il personale della Società responsabile della definizione/implementazione di politiche e pratiche di sostenibilità relative all'ambiente (ref. capitale "Responsabilità ambientale" del Rapporto di Sostenibilità 2013), evidenziando le principali novità/variante rispetto a quanto indicato nel Rapporto 2013																																				

ESEMPIO

Le principali attività svolte



1- attività preliminari

All'inizio dell'incarico di revisione sono condotte, interfacciandosi principalmente con il Responsabile del Bilancio di Sostenibilità della Società, le seguenti attività preliminari:



Analisi, tramite interviste, del sistema di governo e del processo di gestione dei temi connessi allo sviluppo sostenibile inerenti la strategia e l'operatività del Cliente.



Analisi documentale e interviste al fine di raccogliere informazioni circa le linee guida e gli standard di redazione del Bilancio di Sostenibilità, la struttura del Bilancio e il perimetro di rendicontazione, evidenziando le novità/variazioni rispetto all'anno precedente.



Analisi del processo di definizione degli aspetti significativi rendicontati nel Bilancio di Sostenibilità, con riferimento alle modalità di identificazione in termini di loro priorità per le diverse categorie di stakeholder e alla validazione interna delle risultanze del processo.



Per ogni area tematica identificata, analisi delle modalità di funzionamento dei processi che sottendono alla generazione, rilevazione e gestione dei dati quantitativi relativi alle informazioni che saranno riportate nel Bilancio di Sostenibilità

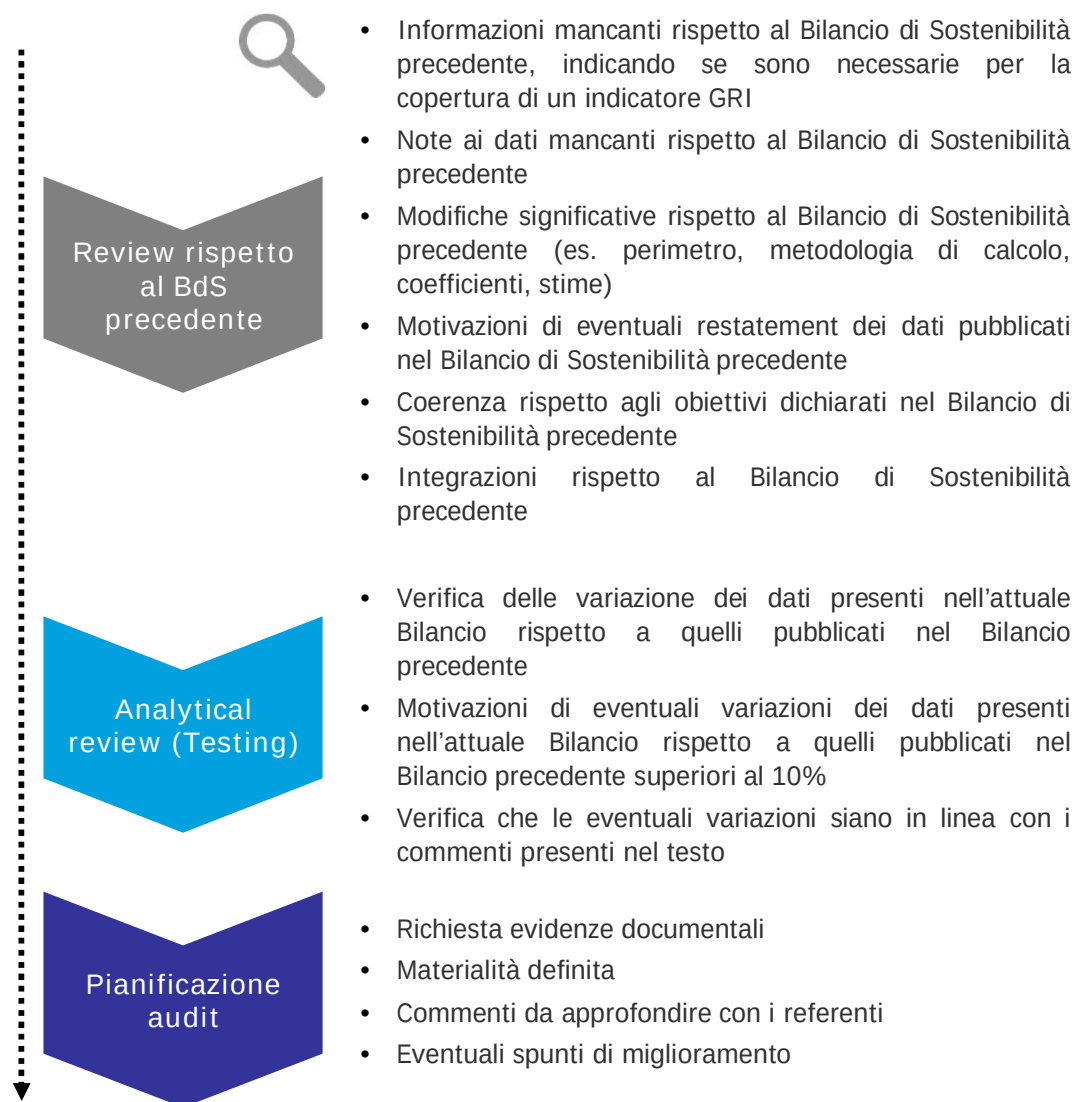
2- interviste con i data owner

Interviste a campione con i responsabili della raccolta, elaborazione, aggregazione e reporting degli indicatori di performance e delle altre informazioni incluse nel Bilancio di Sostenibilità al fine di indagare:

- Processo di rilevazione, raccolta e trasmissione dei dati, includendo:
 - Fonte del dato
 - Eventuali manipolazioni
- Esistenza di procedure che regolano la raccolta e la validazione dei dati
- Qualità del dato:
 - Stime effettuate
 - Coefficienti utilizzati
 - Eventuali elaborazioni manuali
 - Eventuali altri audit esterni
 - Problematiche affrontate
- Improvement sul processo di raccolta (dall'anno scorso a quest'anno o per il futuro)
- Limitazione del perimetro rispetto al perimetro del Report
- Motivazioni di eventuali modifiche significative rispetto al Bilancio dell'anno precedente (Analisi preliminare)
- Motivazioni di eventuali variazioni dei dati rispetto ai dati degli anni precedenti (delta superiore al 10%)



Interviste con i data owner – analisi preliminare



Interviste con i data owner – testing



	Client Data				Deloitte testing			
	2013	Ref.	2014	Ref.	Differenza	Differenza %	Spiegazione dal cliente/Note di revisione	Satisfactory? [Yes/No]
Consumi materie prime								
Liquido de-icing (kg)								
Lineate	582.500	BS2013		BOZZA 27/05/2015			Mancano i valori 2014	
Malpensa	1.083.290	BS2013		BOZZA 27/05/2015			Mancano i valori 2014	
Totale	1.665.790	BS2013		BOZZA 27/05/2015			Mancano i valori 2014	
Agghiacciante solido (kg)								
Lineate	-	BS2013		BOZZA 27/05/2015			Mancano i valori 2014	
Malpensa	37.350	BS2013		BOZZA 27/05/2015			Mancano i valori 2014	
Totale	37.350	BS2013		BOZZA 27/05/2015			Mancano i valori 2014	
Agghiacciante liquido (kg)								
Lineate	295.835	BS2013		BOZZA 27/05/2015			Mancano i valori 2014	
Malpensa	381.912	BS2013		BOZZA 27/05/2015			Mancano i valori 2015	
Totale	677.747	BS2013		BOZZA 27/05/2015			Mancano i valori 2016	
Gasolio per autotrazione (Lt)								
Lineate	649.475	BS2013	595.495	BOZZA 27/05/2015	- 63.980	-9,85%	n.a	✓
Malpensa	1.931.173	BS2013	2.021.940	BOZZA 27/05/2015	90.767	4,70%	n.a	✓
Totale	2.580.648	BS2013	2.607.435	BOZZA 27/05/2015	26.787	1,04%	n.a	✓
Benzina								
Lineate	120.553	BS2013	116.285	BOZZA 27/05/2015	- 4.268	-3,54%	n.a	✓
Malpensa	307.365	BS2013	300.514	BOZZA 27/05/2015	- 6.851	-2,23%	n.a	✓
Totale	427.918	BS2013	416.799	BOZZA 27/05/2015	- 11.119	-2,60%	n.a	✓
Valore ordini per tipologia (milioni di euro)								
Forniture	57,61	BS2013	35,59	BOZZA 27/05/2015	- 22,02	-38,22%	Eliminazione forniture dei pontili che collegano aeromobile	✓
Lavori	28,15	BS2013	59,10	BOZZA 27/05/2015	30,95	109,95%	Aumentati per nuovo contratto di appalto	✓
Servizi	123,45	BS2013	151,14	BOZZA 27/05/2015	27,69	22,43%	Contratti pluriennali di pulizia	✓
Numero totale SEA aggiudicatari								
Numero totale SEA aggiudicatari	917	BS2013	782	BOZZA 27/05/2015	- 135,00	-14,72%	Da approfondire durante l'audit	✓



3- analisi a campione della documentazione

Analisi a campione della documentazione di supporto alla predisposizione del Bilancio di Sostenibilità, al fine di ottenere evidenza dei processi in atto, della loro adeguatezza e del funzionamento del sistema di controllo interno per il corretto trattamento dei dati e delle informazioni in relazione agli obiettivi descritti nel Bilancio di Sostenibilità.

Esempi di evidenze documentali

- Presentazioni interne approvate dal Top Management e riportanti la data di presentazione
- Comunicati stampa
- Estrazioni da sistema
- Bollette, ricevute, fatture
- File di raccolta e rielaborazione dei dati
- Bilancio d'Esercizio, Relazione di Corporate Governance, altra documentazione ufficiale

Alcune evidenze documentali possono essere ritenute non idonee e/o incomplete per ragioni di incompletezza, arco temporale di riferimento, iter di approvazione, ecc.

4- final audit – verifica e ricalcolo dei dati

Verifica e ricalcolo a campione dei dati e delle informazioni quantitative riportate nel Bilancio di Sostenibilità, al fine di verificare le modalità di funzionamento dei processi che sottendono alla generazione, rilevazione e gestione dei dati quantitativi che saranno inclusi nel Bilancio di Sostenibilità attraverso interviste e discussioni con il personale del Cliente.

Percentuale di
copertura dei dati
e delle
informazioni

Evoluzione organico Gruppo SEA al 31 dicembre

	2015	2014	2013
Dirigenti e Quadri	328	320	329
Impiegati	1.842	1.650	1.710
Operai	737	714	726
Totale	2.905	2.684	2.765

Delta Totale 2014-2015

1,9%
11,6%
3,2%
8,2%

ESEMPIO

Dipendenti Gruppo SEA in uscita per genere, età e sede di lavoro (n.)

Fascia d'età alla data della cessazione	2015						2014						2013			
	Linate		Malpensa		Altre sedi (*)		Linate		Malpensa		Altre sedi (*)		Linate		Malpensa	
	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini
<30																
30-50	4	1	2	10			10	11	14	10			2	5	3	5
>50	6	14	1	4			9	27	2	23			3	49	9	32
Totale	10	15	3	14	0	1	19	38	16	41	0	1	5	54	12	37
Totale per anno	44						116						108			
Ripartizione %	1,51%						4,3%						3,91%			

Check denominatore per il calcolo turnover

Delta 2014-2015

Linate		Malpensa	
Donne	Uomini	Donne	Uomini
-47,4%	-59,0%	-81,3%	-65,3%

Evoluzione organico Gruppo SEA per società di appartenenza al 31 dicembre (n.)

Società	2015			Totale 2015	2014			Totale 2014	2013			Totale 2013
	Linate	Malpensa	Altre sedi r1		Linate	Malpensa	Altre sedi r1		Linate	Malpensa	Altre sedi r1	
SEA	1.128	1.667		2.795	1.042	1.532		2.574	1.098	1.551		2.649
SEA Energia	8	21		29	9	20		29	8	20		28
SEA Prime	45			45	44			44	49			49
Prime Aviation Services	21	1	14	36	22		15	37	22		17	39
Totale	1.202	1.689	14	2.905	1.117	1.552	15	2.684	1.177	1.571	17	2.765

Delta 2014-2015

8,6%
0,0%
2,3%
-2,7%
8,2%



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

5- final audit – verifica dei dati economico-finanziari

Verifica della rispondenza dei dati e delle informazioni di carattere economico-finanziario riportati nel Bilancio di Sostenibilità e dei dati e delle informazioni inclusi nel Bilancio Consolidato del Gruppo.

- Dati tecnici non economico-finanziari
- Dati e informazioni inclusi nella Relazione sulla Gestione

	2014	REV	2015	REV	Note	Data owner
ITALY						
Commercial Banking						
Market Shares (Loans)	12.3%		12.45%	12.5%		
Cost/income (%)	49.5%		49.3%			
Cost of Risk (%)	0.79%		0.91%			
Retail						
Number of Branches (n.)	3,395		3,283			
Market Share new mortgages	12.9%		11.5%			
Revenues (€m)	5,865		6,027			
Active online users (000)	2,638		2,821			
%Multichannel Sales/Total bank Sales	15.4%		18.20%	18.2%		
Corporate						
Revenues (€m)	1,466		1,450			

ESEMPIO

6- final audit – conformità alle linee guida

Analisi della conformità e della coerenza interna delle informazioni qualitative riportate nel Bilancio di Sostenibilità rispetto alle linee guida utilizzate e all'analisi di materialità condotta.

IMA - Individuazione contenuti Decreto NFI e KPI GRI da rendicontare					
Required for CORE	GRI Standard Number	GRI Standard Title	Disclosure Number	Disclosure Title Individual disclosure items ('a', 'b', 'c', etc.) are not listed here	COPERTURA
Core	GRI 103	Management Approach	103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	
Core	GRI 103	Management Approach	103-2	The management approach and its components	
Core	GRI 103	Management Approach	103-3	Evaluation of the management approach	
	GRI 201	Economic Performance	201-1	Direct economic value generated and distributed	
	GRI 202	Market Presence	202-2	Proportion of senior management hired from the local community	
	GRI 204	Procurement Practices	204-1	Proportion of spending on local suppliers	
	GRI 302	Energy	302-1	Energy consumption within the organization	ok
	GRI 303	Water	303-1	Water withdrawal by source	ok
	GRI 305	Emissions	305-1	Direct (Scope 1) GHG emissions	ok
	GRI 305	Emissions	305-7	Nitrogen oxides (NO _x), sulfur oxides (SO _x), and other significant air emissions	ok
	GRI 306	Effluents and Waste	306-2	Waste by type and disposal method	ok
	GRI 307	Environmental Compliance	307-1	Non-compliance with environmental laws and regulations	ok
	GRI 308	Supplier Environmental Assessment	308-1	New suppliers that were screened using environmental criteria	non coperto
	GRI 401	Employment	401-1	New employee hires and employee turnover	non coperto
	GRI 402	Labor/Management Relations	402-1	Minimum notice periods regarding operational changes	
	GRI 403	Occupational Health and Safety	403-2	Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and number of work-related fatalities	
	GRI 404	Training and Education	404-1	Average hours of training per year per employee	parziale

7- final audit – recepimento delle aree di miglioramento

Verifica del corretto recepimento e implementazione delle aree di miglioramento segnalate e condivise all'interno del preliminary audit report o indicate nella Management Letter dell'anno precedente.

Executive summary

Implementazione dei «Content Elements» dell'«IR» Framework

Content Elements
dell'«IR» Framework

Sintesi analisi di coerenza tra Report 2014 e
«IR» Framework

ESEMPIO

A. Presentazione dell'organizzazione e dell'ambiente esterno

Che cosa la organizzazione e in quali circostanze opera?

Questo Elemento di Contenuto sarà sviluppato in particolare nella introduzione e Market Overview. È importante considerare nella descrizione dell'ambiente esterno molteplici variabili, tra cui aspetti legali, commerciali, sociali, ambientali e politici in grado di influenzare la capacità di creare valore nel breve, medio e lungo periodo.

B. Governance

In che modo la struttura di governance dell'organizzazione sostiene la sua capacità di creare valore nel breve, medio e lungo termine?

Questo Elemento di Contenuto sarà sviluppato in particolare nella sezione Governance. È importante esplicitare il legame tra le strutture e i meccanismi di governance e la creazione di valore, considerando non solo gli effetti sul

C. Modello di business

Quali

Adozione dell'Integrated Reporting Framework

«Capitale Sociale e Relazionale»

D. Opportunità e rischi

Quali capacità lungo

Principali contenuti del Report 2014 di UniCredit

Capitale Sociale e Relazionale

Lo stock di Capitale Sociale e Relazionale è stato definito da UniCredit come:

- Relazione di lungo termine con gli stakeholder
- Sviluppo e benessere socio-economico

Perimetro dati / informazioni

Processo di raccolta, elaborazione e trasmissione

Process Owner (Group Sustainability)

UniCredit S.p.A. (perimetro Bilancio Consolidato) con eccezioni (ex. del LBO)

Fornici, Customers, GSDI, Investors, Community, Security

Alice Arici, Maria Volpato, Valeria...

E. Strategia e allocazione delle risorse

Quali raggi

F. Performance

In quali stati otten

G. Prospettive future

Quali nuove implic future

Punti di attenzione *

È importante che il Report comunichi chiaramente la natura e la qualità delle relazioni con i propri stakeholder-chiave e come l'organizzazione risponde ai loro bisogni e interessi legittimi secondo il principio "Stakeholder relationship".

È importante fare riferimento alle norme condivise e ai valori e comportamenti condivisi nel contesto di riferimento dell'organizzazione.

È importante fare riferimento alle relazioni-chiave con gli stakeholder o alla fiducia e disponibilità al dialogo con gli stakeholder esterni che l'organizzazione ha sviluppato e si impegna a costruire e proteggere.

È importante fare dei collegamenti tra le attività dell'organizzazione (banking operations, economic inclusion and growth e community wellbeing) e il valore degli intangibili associati ai brand e alla reputazione (client retention e acquisition).

La misurazione del valore creato per l'azienda attraverso quello generato per i propri stakeholder (customer satisfaction, client security, community development) è un concetto fondamentale nel Framework.

La capacità dell'organizzazione di individuare i flussi tra i diversi Capitali rappresenta la completa applicazione del Framework «IR» (ex. incremento del valore di intangibili come la brand reputation tramite investimenti in brand equity/community investment e corrispettive variazioni del Capitale finanziario).

Fundamental Concepts

Ref. «IR» Framework

Guiding Principles

Content Elements

• Relazioni con gli stakeholder

• Relazioni con gli stakeholder

• Connettività delle informazioni

• Connettività delle informazioni

• Creazione di valore per l'organizzazione e per gli stakeholder

*L'analisi preliminare condotta ha rilevato una sostanziale coerenza del progetto di integrato reporting di UniCredit con l'«IR» Framework. I «punti di attenzione» qui illustrati rappresentano, alla luce delle attuali premesse predefinite, gli aspetti da monitorare nella predisposizione del Report 2014 e nel percorso di progressivo adeguamento all'«IR» Framework della reportistica di sostenibilità del Gruppo UniCredit.

24

DRAFT FOR DISCUSSION

*L'analisi preliminare condotta ha rilevato una sostanziale coerenza del progetto di reporting integrato di UniCredit con l'«IR» Framework. I «punti di attenzione» qui illustrati rappresentano, alla luce delle analisi preliminari condotte, gli aspetti da monitorare nella predisposizione del Report 2014 e nel percorso di progressivo adeguamento all'«IR» Framework della reportistica di sostenibilità del Gruppo UniCredit.

24 DRAFT FOR DISCUSSION

Transizione alle Linee Guida GRI G4: analisi preliminari Materialità

PRINCIPALI NOVITA'

Le Linee Guida GRI-G4 pongono l'accento sulla necessità per le organizzazioni di concentrare il processo di rendicontazione su quegli aspetti che sono significativi per le proprie attività e i propri stakeholder.

Materià

ESEMPIO

PUNTI DI ATTENZIONE

- Valutare la combinazione di fattori esterni e interni (istanze dagli stakeholder) che determinano la rilevanza o meno di un aspect secondo l'aggiornamento dell'analisi di materialità di UniCredit (anche in riferimento agli indicatori/tematiche individuate da studi esterni: es. WEF).
- Nel Report dovrebbe essere considerato l'aspetto degli impatti considerati.
- Il Report dovrebbe riportare i materiali e gli obiettivi.
- Valutare se i principali competitor sono stati considerati.
- Da determinare come aspettative delle diverse Report).

Allegati: Focus sugli indicatori GRI

Gap analysis GRI G3.1 vs G4

ATTIVITA' SVOLTE

Nel file 'UniCredit Transition to G4' allegato a questa presentazione è stata svolta un'analisi puntuale sugli indicatori GRI G4 per i quali è prevista la copertura nel Report 2014, con riferimento sia alla Gap analysis GRI 3.1 vs G4, sia al monitoraggio delle aree di miglioramento/criticità individuate per gli indicatori coperti nel Bilancio di Sostenibilità 2013.

Focus indicatori

Di seguito sono riportati a titolo esemplificativo alcuni punti di attenzione per la copertura degli indicatori G4.

PUNTI DI ATTENZIONE (COPERTURA INDICATORI G4)

- GOVERNANCE**: rendicontare i ruoli e responsabilità del più alto organo di governo nella definizione, approvazione e aggiornamento degli obiettivi e strategie riguardanti gli impatti economici, sociali e ambientali (G4-42). Il ruolo di approvazione della reportistica di sostenibilità potrebbe essere carente per considerare coperti questi indicatori.
- ETHICS AND INTEGRITY**: rendicontare i meccanismi interni ed esterni per cercare pareri circa questioni etiche e comportamenti legali relativi all'integrità aziendale quali helplines o advice lines (G4-57).
- EMISSIONS**: Nel calcolo delle 'altre emissioni indirette' (G4-EN17) dovrebbero rientrare quelle generate da quei consumi energetici rilevanti 'upstream o downstream the value-chain', identificati per l'indicatore G4-EN4. Gli studi interni per il calcolo delle emissioni finanziarie sono in corso di definizione.
- ANTI-CORRUPTION**: casi di corruzione e azioni intraprese (G4-SO4). L'eventuale decisione di non coprire questo indicatore porta a non soddisfare la richiesta informativa su un aspect ritenuto materiale.
- PRODUCT RESPONSIBILITY**: l'aspect Marketing Communication è indicato come non materiale (da valutare la scelta) anche se è ipotizzata la copertura dell'indicatore 'sale of banned or disputed products' (PR5) e 'incidents of non-compliance in marketing communication' (PR7).

29

DRAFT FOR DISCUSSION

36

DRAFT FOR DISCUSSION



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Final review

Come definito anche nella metodologia Global, l'attività di revisione limitata sul Bilancio di Sostenibilità non può considerarsi conclusa senza un [Engagement Quality Control Review](#).

In particolare l'attività di final review prevede le seguenti principali attività:



Lettera di attestazione

Ai fini dell'emissione della Relazione della Società di revisione relativa alle attività di verifica svolte sul Bilancio di Sostenibilità/DNF oggetto di revisione, è necessario ricevere la **lettera di attestazione**, sottoscritta dal legale rappresentante del Cliente, sulla conformità del Bilancio di Sostenibilità/DNF alle linee guida utilizzate per la predisposizione dello stesso, nonché sull'attendibilità e completezza delle informazioni e dei dati in esso contenuti.

La Lettera di Attestazione, secondo quanto previsto dagli standard internazionali e seguendo le indicazioni di Assirevi, include i seguenti elementi:

- Finalità dell'incarico di revisione;
- Responsabilità del Consiglio di Amministrazione;
- Significatività di eventuali omissioni o errori all'interno del Bilancio di Sostenibilità
- Completezza delle informazioni e della documentazione messa a disposizione della società di revisione
- Mancanza di irregolarità o violazioni di leggi e/o regolamenti che possano avere un effetto rilevante sul Bilancio di Sostenibilità
- Disposizioni normative in materia di responsabilità amministrativa delle Persone Giuridiche (D.Lgs. 231/01)
- Rispetto delle normative in materia di: tutela ambientale, salute e sicurezza sul lavoro, privacy, categorie protette, erogazione dirette e/o indirette a partiti politici, ecc.

ASSIREVI Documento di ricerca n. 190
Maggio 2013

Allegato 2

MODELLO DI LETTERA DI ATTESTAZIONE

Spett.le
Società di revisione

Alla cortese attenzione del Dott. XX

Città, gg mm aaa

In relazione all'esame limitato da Voi condotto sul bilancio di sostenibilità della ABC S.p.A. ("la Società") per l'esercizio chiuso al gg mese anno [Valore Aggiunto Creato XX, numero dipendenti XX, ...], predisposto sulla base delle linee guida "GRI Sustainability Reporting Guidelines" definite nel 2013 dal GRI - *Global Reporting Initiative*. Vi confermiamo, per quanto a nostra conoscenza, le seguenti attestazioni, già portate alla Vostra attenzione nello svolgimento del Vostro lavoro.

1. La finalità dell'incarico a Voi conferito è quella di emettere una relazione sull'esame limitato in base al lavoro svolto. E' nostra la responsabilità della predisposizione del bilancio di sostenibilità in conformità alle linee guida del GRI sopra menzionate.
2. Vi confermiamo che la responsabilità di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società alla natura e alle dimensioni dell'impresa, nonché di implementare e adottare le necessarie misure per la sua attuazione appartiene al Consiglio di Amministrazione della ABC S.p.A. Vi confermiamo altresì che, ad oggi, da tali nostre attività, non sono emersi significativi elementi che possano incidere sulla correttezza del bilancio di sostenibilità.
3. Alcune delle attestazioni incluse nella presente lettera sono descritte come aventi natura limitata agli aspetti significativi. In proposito, Vi confermiamo che siamo consapevoli che le omissioni o gli errori nel bilancio di sostenibilità sono significativi quando possono, individualmente o nel complesso, influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del bilancio di sostenibilità stesso. La significatività dipende dalla dimensione e dalla natura dell'omissione o dell'errore, valutata a seconda delle circostanze. La dimensione o la natura del dato o dell'informazione interessati dall'omissione o dall'errore, o una combinazione delle due, potrebbe costituire il fattore determinante.

Opinion (1/4)

L'attività di revisione si conclude con l'emissione di una **relazione** nella quale il Revisore esprime un **giudizio sulle attività di verifica** del Bilancio e dei sottostanti sistemi e processi che hanno portato all'elaborazione dei dati e delle informazioni.

Riferimento all'ISAE 3000 R



Responsabilità degli Amministratori per il Bilancio di Sostenibilità/DNF



Responsabilità del revisore, con la descrizione sul lavoro svolto e sul livello di verifica esterna dato



Conclusione, relative alla qualità del report e dei sottostanti processi, sistemi e competenze aziendali, nonché alla rispondenza alle linee guida adottate



Eventuali richiami d'informativa e altri aspetti



Opinion (2/4)

esempio secondo D.Lgs 254/16 e GRI Standards

Destinatari

Documento di Ricerca n. 226
Febbraio 2019

ASSIREVI

Allegato 1

Modello di relazione del revisore incaricato dello svolgimento della verifica di conformità della DNF consolidata, ai sensi dall'art. 3, comma 10, D.Lgs. 254/2016 e dell'art. 5 Regolamento

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE SULLA DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 3, C. 10, D.LGS. 254/2016 E DELL'ART. 5 REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 20267 DEL GENNAIO 2018

Al Consiglio di Amministrazione di ABC S.p.A. [adattare nelle circostanze allo specifico organo amministrativo]

Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 (di seguito "Decreto") e dell'articolo 5 del Regolamento CONSOB n. 20267/2018, siamo stati incaricati di effettuare l'esame limitato ("limited assurance engagement") della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario della ABC S.p.A. e sue controllate (di seguito il "Gruppo") relativa all'esercizio chiuso al [gg mese anno] predisposta ex art. 4 Decreto, [se applicabile: presentata nella specifica sezione della Relazione sulla gestione] e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data gg-mm-aaaa (di seguito "DNF").

Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per la DNF

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione della DNF in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del Decreto e a [adattare nelle specifiche circostanze²¹ inserendo lo standard di rendicontazione o la metodologia di

Dichiarazione sintetica dell'obiettivo dell'incarico di revisione svolto

Gli Amministratori sono responsabili di:

1. Redazione del Bilancio di Sostenibilità / DNF in conformità al Decreto e allo standard
2. Controllo interno per la creazione del Report senza errori significativi
3. Definizione degli obiettivi in ambito di sostenibilità e rendicontazione dei relativi risultati
4. Identificazione degli stakeholder di riferimento
5. Identificazione degli aspetti materiali da rendicontare



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

Opinion (3/4)

esempio secondo D.Lgs 254/16 e GRI Standards

Procedure di revisione svolte secondo
i criteri indicati nel Principio ISAE



3000 R

Esame limitato vs Reasonable
Assurance Engagement

Responsabilità della società di revisione

È nostra la responsabilità di esprimere, sulla base delle procedure svolte, una conclusione circa la conformità della DNF rispetto a quanto richiesto dal Decreto e da [inserire riferimento a standard di rendicontazione/metodologia autonoma di rendicontazione²²]. Il nostro lavoro è stato svolto secondo quanto previsto dal principio "International Standard on Assurance Engagements ISAE 3000 (Revised) - Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information" (di seguito "ISAE 3000 Revised"), emanato dall'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) per gli incarichi limited assurance. Tale principio richiede la pianificazione e lo svolgimento di procedure a nostra scelta, un livello di sicurezza limitato che la DNF non contenga errori significativi. Pertanto, il nostro esame ha comportato un'estensione di lavoro inferiore a quella necessaria per lo svolgimento di un esame completo secondo l'ISAE 3000 Revised ("reasonable assurance engagement") e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti e le circostanze significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di tale esame.

Le procedure svolte sulla DNF si sono basate sul nostro giudizio professionale e hanno compreso colloqui, prevalentemente con il personale della società responsabile per la predisposizione delle informazioni presentate nella DNF, nonché analisi di documenti, ricalcoli ed altre procedure volte all'acquisizione di evidenze ritenute utili.

In particolare, abbiamo svolto le seguenti procedure [da adattare nelle specifiche circostanze]:

1. analisi dei temi rilevanti in relazione alle attività ed alle caratteristiche del Gruppo rendicontati nella DNF, al fine di valutare la ragionevolezza del processo di selezione seguito alla luce di quanto previsto dall'art. 3 Decreto e tenendo presente lo standard di rendicontazione utilizzato;
2. analisi e valutazione dei criteri di identificazione del perimetro di consolidamento, al fine di riscontrarne la conformità a quanto previsto dal Decreto;
3. [se applicabile: comparazione tra i dati e le informazioni di carattere economico-finanziario inclusi nella DNF ed i dati e le informazioni inclusi nel Bilancio Consolidato del Gruppo ABC;]

Il Revisore è responsabile di:

1. Redigere la relazione sulla base delle procedure svolte
2. Acquisire una sicurezza limitata che la DNF non contenga errori significativi
3. Svolgere le attività di revisione nel rispetto dei principi per la definizione del contenuto e della qualità della DNF previsti dal D.Lgs 254/16 e dal GRI Standards
4. Dichiarare le attività svolte
5. Ottenere la Lettera di Attestazione

- ottenimento della lettera di attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante della ABC S.p.A., sulla conformità del bilancio di sostenibilità alle linee guida indicate nel paragrafo "Responsabilità degli Amministratori per il bilancio di sostenibilità", nonché sull'attendibilità e completezza delle informazioni e dei dati in esso contenuti.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

Opinion (4/4)

esempio secondo D.Lgs 254/16 e GRI Standards

CONCLUSIONI SENZA RILIEVI:

Conclusioni

Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che la DNF del Gruppo ABC relativa all'esercizio chiuso al [gg mese anno] non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del Decreto e da [inserire riferimento a standard di rendicontazione/metodologia autonoma di rendicontazione²³].

Richiamo d'Informativa (ove applicabile)

Richiamiamo l'attenzione sul paragrafo [X] della DNF che descrive [inserire il richiamo]. Le nostre conclusioni non sono espresse con rilievi in relazione a tale aspetto.

Dichiarazione conclusiva in forma di negative assurance

Ove applicabile

Contestuale alla data della Lettera di Attestazione

Luogo, data
Sottoscrizione
Nome Cognome
(Socio)

Firma del Socio responsabile dell'incarico di revisione



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O